

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. XCVII
n. 1

RELAZIONE

**SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO
COMUNITARIO E SUL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PRESENTATO
DALLA PRESIDENZA DI TURNO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(SECONDO SEMESTRE 1991)

(articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86)

Presentata dal Ministro per il coordinamento delle Politiche Comunitarie

(ROMITA)

Comunicata alla Presidenza il 6 maggio 1992

SOMMARIO

<i>Questioni generali</i>	<i>Pag.</i>	5
<i>Moneta e finanza</i>	»	9
Unione economica e monetaria	»	9
Paesi dell'Europa centrale e orientale	»	10
Attività in materia bancaria e finanziaria	»	12
<i>Bilancio e risorse comunitarie</i>	»	19
Pacchetto Delors II	»	21
<i>Relazioni commerciali</i>	»	23
Nuova politica mediterranea	»	23
Preferenze generalizzate e prodotti di base	»	26
America latina	»	27
Europa centrale e orientale	»	28
CEE - EFTA	»	30
Giappone	»	31
Uruguay Round	»	32
Politica siderurgica comunitaria	»	36
Politica Antidumping	»	37
Misure di salvaguardia	»	39
Crediti all'esportazione	»	39
<i>Politica agricola</i>	»	43
Redistribuzione della spesa agricola	»	43
Ruolo dell'Italia nell'utilizzazione delle eccedenze	»	44
Equità del regime compensatorio	»	45
Dottrina della «uniformità» delle misure comunitarie ...	»	45
Flessibilità del quadro normativo	»	46
Il ruolo e la difesa della produzione di qualità	»	46
Settori specifici oggetto delle proposte di riforma	»	47
Settore cereali e colture similari (terre arabili)	»	48
Settore tabacco	»	50
Settore latte	»	52
Settore ovini	»	54

Settore bovini	Pag. 54
Misure di accompagnamento	» 55
<i>Prospettive legislative 1992</i>	» 57
REG 2678/91 (olio di olive)	» 57
DIR 91/683 (protezione fitosanitaria)	» 58
DIR 91/682 (vivai)	» 60
REG 2092/91 (garanzie sui prodotti biologici)	» 62
Provvedimenti comunitari relativi e tematiche semen- tiere	» 63
Proposta di Regolamento sulla privativa comunitaria per i ritrovati vegetali	» 65
<i>Trasporti</i>	» 67
I. - Trasporti terrestri	» 67
II. - Trasporti aerei	» 75
<i>Mercato interno</i>	» 83
Diritto societario	» 83
Grandi reti transeuropee	» 85
Appalti pubblici	» 87
Assicurazioni	» 88
Brevetto	» 89
Acciaio	» 90
Industria tessile e marittima	» 90
Aiuti di Stato	» 91
Turismo	» 93
<i>Politica ambientale</i>	» 95
<i>Energia</i>	» 103
<i>Politica della sanità</i>	» 111
Settore farmaceutico	» 119
Settore alimentare	» 121
Settore veterinario	» 124
<i>Politica sociale</i>	» 129
<i>Beni culturali</i>	» 139

QUESTIONI GENERALI

Se il secondo semestre del 1991 è stato il semestre di Maastricht, il primo semestre 1992, e ancora più il secondo, saranno i semestri delle reazioni ritardate delle opinioni pubbliche e delle forze politiche di vari stati sembri alla prospettiva di ratifica del Trattato stesso il quale sarà per di più sottoposto a referendum in almeno due degli stati membri.

Se sono relativamente meno preoccupanti le reazioni danesi e irlandesi rispetto a quelle tedesche e francesi menzionate più avanti, resta non di meno l'interrogativo di una lieve maggioranza dichiaratasi intenzionata a votare contro in Danimarca e il rischio irlandese di coinvolgere la futura ratifica di Maastricht in un referendum sull'aborto provocato dalla vicenda di libertà di circolazione (Maastricht) di una minorenne stuprata e recatasi in Regno Unito per abortire dopo la revoca di un provvedimento giudiziario restrittivo di detta libertà e di una successiva sentenza della Corte Costituzionale irlandese che ha scontentato abortisti e antiabortisti rimettendo parzialmente in causa la libertà di circolazione stessa e dunque la compatibilità del Trattato di Maastricht con la Costituzione irlandese.

Più preoccupanti sono le ragioni dell'incertezza delineatasi in Germania e in Francia.

In Germania la causa principale e profonda appare la mancata

contropartita politica in cui la Germania riunificata doveva trovare il compenso al "sacrificio" rappresentato dall'unione economica e monetaria, sacrificio soprattutto del Deutsche Mark destinato sia pure con tutte le garanzie delle convergenze economiche tra stati membri a diventare un écu o, come qualche bello spirito propone, un euromark. Insomma la "questione tedesca", causa di quattro guerre europee (1866, 1870, 1914, 1939), risolta con la creazione della Comunità Europea, si ripropone dopo la caduta del muro di Berlino e la riunificazione tedesca, ma non troverebbe nell'Unione la modulazione di risposta europea desiderata, in quanto la Comunità non si adeguerebbe con il Trattato di Maastricht all'accresciuto peso politico del suo stato membro, primo non solo per motivi economici, ma ora anche demografici e territoriali. Come il Sacro Romano Impero era stato per secoli il volto occidentale della Germania, così la Comunità lo è stata negli ultimi trentacinque anni. Ma proprio ora che la Germania con la riunificazione e la riapertura dei suoi orizzonti orientali diventa in un certo senso più tedesca, il progetto di Unione tenderebbe, e questo sarebbe motivo di delusione teutonica, non - per così dire - a rendere la Comunità più politicamente coesa (e più tedesca in fondo), ma solo a sfruttare la futura potenza tedesca a favore di una comunità solo a parole divenuta Unione.

Potrebbe a rigore interpretarsi quest'atteggiamento come un supereuropeismo, ma v'è chi vi scorge una razionalizzazione del rifiuto o del timore di coinvolgere, nella unione economica e monetaria, l'economia tedesca con quelle, poco "raccomandabili", di certi stati membri.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In concreto si addebitano a Maastricht un mancato progresso verso una vera politica estera e di difesa comune, uno squilibrio di seggi, in un Parlamento Europeo che dovrebbe dare più spazio al principio demografico (e quindi alla rappresentanza tedesca), che fosse dotato di poteri più ampi di quanto previsto nel Trattato in materia di iniziativa legislativa se non tributaria.

Vi sono poi due questioni costituzionali interne: quella del diritto d'asilo e quella dei diritti costituzionali dei Lander. Nel primo caso si tratta di accettare il giudizio sulla domanda d'asilo pronunciato da autorità di altri stati membri, nel senso che non si vuol rinunciare - specie per solciodemocratici e liberali - ad una sovrana revisione di un giudizio negativo altrui. Nel secondo, gli stati della federazione non vogliono più firmare assegni in bianco al governo federale soprattutto in materia di rapporti Comunità - paesi terzi.

La Francia è un altro paese membro dove si pongono problemi di carattere costituzionale al punto che si sono avviati procedimenti di revisione costituzionale in materia di sovranità monetaria e di immigrazione. Non dovrebbe poi detta revisione essere sottoposta a referendum, come invece vorrebbero i gollisti.

Al di là della revisione costituzionale anche in Francia il timore di non poter più contare sull'armatura comunitaria per tenere imbrigliata la Germania sta provocando reazioni assimilabili al nazionalismo isolazionista.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Solo in Italia e in Regno Unito fra i maggiori stati membri la ratifica di Maastricht non sembra sollevare ripensamenti. Mentre il Regno Unito ha già risolto i suoi problemi di compatibilità costituzionale in fase di negoziato a Dicembre con i due protocolli sulla unione monetaria e sulla politica sociale, l'apparente equanimità con la quale si guarda in Italia alla riduzione del costo del lavoro, del deficit di spesa pubblica, del debito pubblico, sembra indicare che le conseguenze della ratifica di Maastricht pur non esigendo riforme costituzionali, imporranno almeno certe modifiche sulla legislazione di spesa, sui rapporti Tesoro - Banca d'Italia (conto corrente di Tesoreria), oltre che a programmi di austerità di cui il nuovo governo dovrà curare l'articolazione.

MONETA E FINANZA

UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

Nel corso del secondo semestre 1991, sotto la presidenza olandese la Conferenza Intergovernativa sull'Unione Economica e Monetaria ha portato a compimento i suoi lavori e ha dato sostanza e veste giuridica ai principi concordati nel Consiglio Europeo di Roma del 25 ottobre 1990.

Il 10 dicembre 1991 è stato approvato a Maastricht il nuovo Trattato comprendente le nuove norme relative all'UEM, lo Statuto della Banca Centrale Europea e lo Statuto dell'Istituto Monetario Europeo, oltre a protocolli importanti come il Protocollo sui criteri di convergenza, quello sui criteri della disciplina di bilancio e quello sull'"opting out" del Regno Unito.

Convergenza: si passerà quindi nel quadro del sistema di sorveglianza multilaterale già in vigore, a una procedura più impegnativa che consentirà al Consiglio di rivolgere formalmente le necessarie raccomandazioni allo Stato membro che persegue politiche economiche non coerenti con gli indirizzi di massima della CEE e di rendere eventualmente pubbliche tali raccomandazioni.

Inoltre, già dall'inizio della seconda fase (1.1.1994) entrerà in vigore parzialmente la procedura per la disciplina di bilancio, che sulla base di specifici criteri (rapporto deficit/PIL e rapporto debito/PIL) servirà a valutare se un paese è deviante rispetto ai valori ritenuti ottimali per la CEE.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con la terza fase tale procedura entrerà in vigore completamente e diventerà formale con relative sanzioni, il divieto di incorrere in disavanzi di bilancio eccessivi.

La terza fase sarà caratterizzata principalmente dal trasferimento di poteri monetari al Sistema Europeo di Banca Centrali e dalla istituzione della moneta unica.

Per quanto riguarda il passaggio alla terza fase, sono stati stabiliti dal Trattato i criteri di valutazione dell'idoneità di un Paese membro.

I criteri comprendono il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi, la sostenibilità della situazione della finanza pubblica, il rispetto di margini di fluttuazione previsto dal meccanismo di cambio dello SME per almeno due anni, livelli di tasso di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro.

PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE

L'azione della Comunità nella seconda metà del 1991 si è svolta in linea con le direttive impartite dal Consiglio di Vienna del dicembre 1990, nel senso di integrare l'assistenza finanziaria già fornita dalle istituzioni finanziarie internazionali e da altri creditori ufficiali.

L'intervento comunitario è quindi complementare a quelli delle istituzioni finanziarie internazionali e deve essere subordinato all'esistenza di un programma di risanamento economico approvato dal Fondo Monetario Internazionale.

Gli aiuti finanziari approvati ed erogati nel 1991 sono i seguenti :

Prima tranche del prestito all'Ungheria per 100 milioni di ECU.
Prima tranche del prestito alla Bulgaria per 150 milioni di ECU.
Prima tranche del prestito alla Cecoslovacchia per 185 milioni di ECU.

Per quanto riguarda le operazioni già decise e per le quali le erogazioni sono in corso, si segnalano:

Prestito alla Romania, prima tranche per 190 milioni di ECU.
Seconda tranche del prestito alla Cecoslovacchia per 190 milioni di ECU.

Altre operazioni sono stàte decise in linea di principio, ma senza specificare i tempi di erogazione;

Seconda tranche del prestito alla Bulgaria per 140 milioni di ECU.

Prestito all'ex Unione Sovietica per 1.250 milioni di ECU.

Per quanto riguarda le condizioni dei prestiti comunitari, si fa riferimento ai criteri stabiliti dal Fondo Monetario Internazionale nei suoi programmi di stabilizzazione e ad alcuni criteri di riforma strutturale predisposti di volta in volta dalla Commissione d'intesa con i paesi beneficiari.

ATTIVITA IN MATERIA BANCARIA E FINANZIARIA

Il Semestre 1991

Per quanto concerne il settore bancario, il processo di armonizzazione delle regole e degli strumenti di vigilanza può ormai essere considerato in fase di completamento. I lavori presso il Consiglio CEE sulla nuova direttiva in materia di vigilanza su base consolidata si sono conclusi, il negoziato sulla direttiva grandi fidi é giunto ad uno stato avanzato ed é stato avviato, in sede di Commissione, l'iter di definizione di un progetto di direttiva sulla garanzia dei depositi.

Vigilanza su base consolidata

Il Consiglio ECOFIN del 16 dicembre ha adottato una posizione comune sulla proposta di direttiva relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi. La nuova normativa comunitaria risulta innovativa rispetto alla precedente direttiva 83/350 (che viene abrogata) nei seguenti punti principali:

- la vigilanza consolidata viene estesa ai gruppi bancari la cui impresa madre é una società finanziaria;
- viene esteso il novero dei soggetti appartenenti al gruppo e diminuisce la misura della partecipazione minima rilevante;
- é resa cogente l'applicazione su base consolidata degli strumenti di vigilanza armonizzati;
- i metodi di consolidamento sono definiti in modo più preciso.

La nuova direttiva assicura all'interno di uno stato membro la piena neutralità delle norme di vigilanza consolidata rispetto alle diverse strutture di gruppo. Essa inoltre è sostanzialmente in linea con la nozione di gruppo creditizio prevista dal nostro ordinamento.

Modifica Fondi Propri

Il Consiglio ECOFIN, inoltre ha assunto una posizione comune su due proposte di direttiva minori che modificano la direttiva 89/299 concernente i fondi propri degli enti creditizi.

La prima delle citate proposte precisa le modalità di trattamento definitivo dei "fondi per i rischi bancari generali". Tali fondi, ai sensi della direttiva 89/299, erano inclusi, a titolo provvisorio, nei fondi propri non soggetti a limitazione ma non erano presi in considerazione nella fissazione della base che serve da limite al patrimonio supplementare.

Tenuto conto del parere del Comitato Consultivo Bancario e dei risultati delle discussioni in sede internazionale, che hanno portato alla modifica dell'accordo di Basilea sul capitale, i fondi per i rischi bancari generali sono inclusi a tutti gli effetti nella categoria dei fondi propri di base.

La seconda proposta, che modifica la direttiva 89/299, intende:

- agevolare la trasformazione in società per azioni degli istituti di credito fondiario danesi (attraverso una deroga temporanea che consente di includere parte delle garanzie solidali dei mutuatari nei fondi propri);

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- adeguare la procedura "comitologia" della direttiva sui fondi propri a quella stabilita dalle direttive 89/646 e 89/647 che assegnano alla Commissione, assistita da un Comitato, le competenze di esecuzione necessaria per apportare alle direttive gli adattamenti di natura tecnica.

Grandi fidi

Per quanto riguarda la proposta di direttiva sui grandi fidi, il nodo da sciogliere riguarda la misura del limite individuale, strettamente connessa con la definizione del periodo transitorio.

Sembra ormai condivisa anche dalla Commissione CE la necessità di un periodo transitorio abbastanza lungo (8-10 anni), prima che entri pienamente a regime il limite individuale del 25% del patrimonio; divergenze sussistono ancora sul trattamento degli enti creditizi di minori dimensioni.

Servizi di investimento in valori mobiliari

In contrasto con i risultati finora raggiunti nel settore degli enti creditizi, il negoziato sulle proposte di direttiva concernenti il settore dei valori mobiliari si presenta ancora irto di difficoltà.

Con riferimento alla proposta di direttiva relativa ai servizi di investimento nel campo dei valori mobiliari, durante il semestre di presidenza olandese non si sono tenute riunioni né del "gruppo ad alto livello" né del "gruppo problemi economici". I Paesi Bassi, infatti, hanno perseguito la ricerca di un compromesso globale solo attraverso contatti bilaterali con alcuni paesi e con la Commissione.

Tale procedura non ha retto alla verifica multilaterale che si é tenuta il 16 dicembre a Bruxelles "a latere" del Consiglio ECOFIN.

Ancora una volta lo scoglio insormontabile si é rivelato il problema della trasparenza, dei tempi e dei modi cioè con i quali le informazioni sulle transazioni in valori mobiliari devono essere comunicate al mercato.

Adeguatezza del capitale

I lavori sulla proposta di direttiva sull'adeguatezza patrimoniale delle società di investimento e degli enti creditizi sono invece proseguiti a ritmo serrato a livello di gruppo per tutto il semestre, ma anche su questo dossier la Presidenza olandese non ha potuto cogliere i frutti del suo lavoro.

La difficoltà maggiore della proposta di direttiva riguarda il trattamento da riservare alle banche e non banche. Alcune delegazioni ritengono che sia necessario avere regolamentazioni identiche, specie per quanto riguarda il patrimonio, altre invece, partendo dal presupposto dell'intrinseca diversità degli enti creditizi e delle società di investimento, ritengono che l'equilibrio concorrenziale debba essere valutato nel suo complesso, anche senza bisogno di norme identiche per i due tipi di istruzioni.

OPA

Il progetto di direttiva sull'offerta pubblica d'acquisto già competenza del Consiglio Mercato Interno e riassegnato al

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consiglio ECOFIN é stato trascurato dalla presidenza olandese e non sembra trovarsi al centro degli interessi della presidenza portoghese. Nel corso del 2° semestre del 1991 non é stato pertanto affrontato l'esame della 13° proposta di direttiva concernente le offerte pubbliche di acquisto. L'Olanda continua ad opporsi, come delegazione, ad una direttiva comunitaria in materia (vedi anche il capitolo Mercato Interno).

Il semestre 1992

Nel corso della Presidenza portoghese dovrebbe essere possibile pervenire alla posizione comune sulla proposta di direttiva sui grandi fidi.

In materia bancaria inoltre la Commissione potrebbe sottoporre al Consiglio una proposta di direttiva tendente a pervenire ad una armonizzazione minima dei sistemi di garanzia dei depositi. Il progetto di direttiva é ancora all'esame di un gruppo di esperti presso la Commissione delle C.E. e sarà sottoposto all'esame del Comitato Consultivo Bancario nella sessione di marzo 1992. La proposta di direttiva verrà discussa a livello di Consiglio presumibilmente nel secondo semestre 1992, sotto la Presidenza britannica.

Per quanta riguarda la proposta di direttiva in materia di servizi di investimento in valori mobiliari, la Presidenza portoghese intende proseguire i contatti bilaterali per tentare di trovare nuove possibili soluzioni ai problemi che finora hanno bloccato il negoziato.

Dovrebbero per contro continuare i lavori in relazione alla proposta sull'adeguatezza del capitale che dovrebbe registrare

anche in connessione a lavori analoghi in altre sedi internazionali ulteriori progressi.

Infine la Presidenza portoghese ha manifestato la volontà di riprendere l'esame della proposta di direttiva OPA

Non sembra tuttavia che possano realizzarsi progressi di rilievo dati i contrasti di fondo che separano le delegazioni sui punti più qualificanti (obbligatorietà dell'OPA, offerta totalitaria e misure di difesa).

Sarà interessante vedere gli intedimenti della Presidenza britannica al riguardo. Può tuttavia prevedersi che questa vorrà imporre i suoi sistemi tradizionali di arbitraggi rapidi in corso di azione senza gravami e sospensive di carattere giudiziario, sistemi collaudati nella lunga tradizione del Mercato finanziario britannico, ma lontani da quella dei mercati "continentali".

BILANCIO E RISORSE CE

Nel corso del secondo semestre 1991 sono stati ulteriormente chiariti e fissati dall'Esecutivo CEE alcuni obiettivi già individuati in precedenza, e che riguardano in particolare il rafforzamento della competitività del sistema produttivo europeo, una maggiore coesione e sociale tra i Paesi membri ed una più incisiva azione esterna comunitaria.

Del resto, come già nel 1988, la Comunità aveva tradotto in fonti normative, attraverso la riforma dei fondi strutturali, la riforma del sistema relativo alle "risorse proprie" e quella di bilancio, quelli che erano i contenuti del primo pacchetto Delors, così nel 1991, anche in relazione a quanto previsto dalla normativa in vigore (art. 10 Reg. 88/376), sono stati fissati gli intenti da realizzare nei prossimi anni.

In questa ottica, diventa necessario considerare come, a fronte di maggiori ambizioni, vi sia l'obbligo per la Comunità di reperire i mezzi finanziari necessari a dare pratica attuazione ai progetti elaborati per dare nuovo vigore alla costruzione europea.

Ciò comporterà, come è naturale, maggiori oneri di contribuzione a carico degli Stati membri, e di conseguenza, anche nel nostro Paese sono in corso studi ed approfondimenti volti a definire meglio le possibili incidenze degli ulteriori esborsi, anche in relazione alla situazione congiunturale interna.

Dette problematiche, in effetti, hanno già cominciato a tradursi nella realtà concreta dal momento che l'approvazione del bilancio comunitario per l'esercizio 1992, intervenuta nel dicembre 1991, ha fatto registrare un notevole incremento nella contribuzione

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nazionale a titolo di quota PNL.

Sotto questo profilo, inoltre, viene ad assumere notevole rilevanza l'analisi dei cambiamenti che la Commissione intenderebbe introdurre sia attraverso una progressiva elevazione del massimale delle disponibilità CEE, espresso in percentuale del PNL, dall'attuale 1,20% all'1,37%, per il periodo 1993 - 1997, sia con l'introduzione di consistenti modifiche nella struttura del "sistema delle risorse proprie" mediante la riduzione del tasso massimo dell'IVA dall'attuale 1,4% all'1% e la limitazione dal 55% al 50% del massimale PNL su cui livellare la base imponibile IVA.

Nello stesso arco di tempo, un negoziato di particolare difficoltà è stato condotto con i rappresentanti della Commissione per il cambiamento delle metodologie di calcolo della base imponibile IVA.

E' stato, infatti, preso a riferimento il metodo dell'IVA versata (ad essa aggiungendo le giacenze di Tesoreria registrate sulle contabilità speciali) a fronte di una richiesta, da parte dell'esecutivo CEE, di considerare quella riscossa.

Particolare attenzione è stata anche dedicata al problema connesso con la riforma della PAC, anche in funzione dei riflessi di ordine finanziario che l'approvazione e l'attuazione di detta riforma potrebbe determinare in ambito nazionale.

Il 16 dicembre 1991 è stato firmato a Bruxelles, a fronte di un negoziato complesso che ha consentito all'Italia di recuperare notevoli importi nell'ambito delle "risorse proprie", un accordo di cooperazione e di unione doganale tra la CEE e San Marino.

PACCHETTO DELORS II

Come complemento all'entrata in vigore dell'Unione Europea (Maastricht), la Commissione CE vara nel I° semestre 1992 la proposta di portare le risorse proprie (entrate di bilancio) comunitarie all'1,37% di PNL pari a 87,5 miliardi di ECU nel 1997 ai prezzi del 1992 ossia 131.250 miliardi di lire dall'attuale 1,20% di PNL (pari a 66,5 miliardi di ECU ossia circa 100.000 miliardi di lire).

Gli Stati membri contribuenti (cioè i ricchi tra cui l'Italia) non concordano su questa prospettiva, la Germania in primo luogo per le enormi spese causate dalla propria riunificazione, il Regno Unito a causa della propria recessione economica, la Francia e l'Italia per la conseguenza che l'aumento delle risorse proprie avrebbe sulle politiche comuni agricola (in Francia) e regionale (in Italia).

In particolare l'Italia subirebbe gli effetti di un'ulteriore concentrazione delle risorse comuni spese in Italia a titolo di fondo regionale o di altri fondi strutturali. Per concentrazione si intende concentrazione in altri Stati membri più bisognosi dell'Italia e dunque a scapito delle regioni beneficiarie nella fattispecie le regioni dell'obiettivo 1 (ritardo di sviluppo) ossia il Mezzogiorno.

Una prima concentrazione nel 1988, coincidente con il raddoppio dei fondi strutturali significò che per l'Italia il "raddoppio" si traducesse in un aumento del 60 (non del 100) per cento.

La seconda, annunciata, concentrazione significherebbe un'ulteriore perdita di volume di spesa sotto forma di territori non più riconosciuti parte del Mezzogiorno (province di Aquila, Teramo, Pescara, Chieti, Foggia, ecc.). La concentrazione sarebbe

giustificata dal necessario maggior onere (fondo di coesione) che la realizzazione del mercato interno rappresenterebbe per le regioni arretrate di Grecia, Irlanda e Portogallo (tutto il loro rispettivo territorio) e buona parte della Spagna, nonché dal crescente volume di risorse assorbito dai paesi dell'Est Europeo.

Sarà cura dell'amministrazione italiana negoziare un migliore utilizzo di fondi strutturali comunitari diversi da quelli dell'obiettivo 1 (e cioè previsti per disoccupazione da declino industriale, sviluppo rurale, ricerca, reti transeuropee) e ridurre al minimo il contributo italiano "netto" al bilancio CE.

RELAZIONI COMMERCIALI

NUOVA POLITICA MEDITERRANEA

Il più recente andamento delle relazioni tra la CEE ed i paesi del bacino del Mediterraneo ha fortemente condizionato le discussioni svoltesi in sede CEE nel secondo semestre dell'anno appena trascorso, costringendo la Comunità ad operare una riflessione sulla messa in opera della cosiddetta "Politica Mediterranea rinnovata" avviata nelle sue linee guida nel dicembre 1990, ma non ancora entrata in una fase operativa.

In effetti se in precedenza la politica mediterranea si limitava ad ispirarsi a criteri eminentemente realistici (commisurati all'interesse europeo a creare nella regione un'area di tranquillità e a quello dei paesi rivieraschi di aprire alle loro produzioni sbocchi preferenziali nel mercato comunitario) con la nuova Politica Mediterranea si è cercato di avviare un insieme coordinato di meccanismi di cooperazione innovativi e più penetranti, indirizzati verso obiettivi più avanzati, nel quadro di una valutazione complessiva di questa importante area.

In particolare le principali tematiche di intervento riguardano:

- un'ottimizzazione dell'accesso al mercato comunitario dei prodotti manifatturieri;
- un miglioramento del trattamento, già preferenziale, dei prodotti agricoli e agricoli trasformati;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- l'aspetto finanziario dei programmi di cooperazione anche sotto il profilo eminentemente tecnico-procedurale e dei processi decisionali all'interno delle istituzioni comunitarie (BEI compresa);
- l'elaborazione di progetti di intervento destinati ad incidere sulle strutture di base sia produttive sia infrastrutturali con particolare attenzione anche alla protezione ambientale.

Nonostante gli sforzi ed i migliori auspici, i motivi per cui la politica mediterranea rinnovata non ha ancora trovato piena attuazione vanno, peraltro, ricondotti ai seguenti fattori:

- il diniego del Parlamento Europeo a ratificare i "Protocolli finanziari mediterranei", sia a causa della mancata previsione di disposizioni concernenti la cultura e la politica demografica sia per il mancato rispetto dei diritti umani in Siria e per la necessità che Israele e Marocco rispettino le risoluzioni ONU che li riguardano;
- l'ostruzionismo connesso alle reiterate richieste greche di escludere la Turchia dal campo di applicazione della cooperazione;
- la difficile situazione interna dell'Algeria, recentemente trasformatasi in una gravissima crisi politica istituzionale;
- gli irrisolti problemi legati alla guerra civile in Jugoslavia, in relazione alla quale va evidenziato che la CEE ha prima sospeso e quindi denunciato gli Accordi di cooperazione a suo tempo sottoscritti con la Repubblica Federativa, per poi ripristinarli solamente per le cosiddette Repubbliche cooperanti. La situazione globale in ogni caso, resta comunque caratterizzata da grande incertezza.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMUNITA' - A.C.P. (Stati Africani, dei Caraibi e del Pacifico associati alla CEE).

Premesso che la VI Convenzione di Lome firmata nel dicembre 1989, è stata ormai ratificata dalla totalità dei Paesi firmatari (tra cui l'Italia, in data 6 giugno 1991) l'attività della Comunità Europea nei confronti dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ad essa associati si è prevalentemente incentrata nel secondo semestre 1991 nella normale gestione dei problemi derivanti dall'applicazione dell'Accordo stesso.

Particolare attenzione è stata data all'adesione della Namibia grazie alla quale gli ACP hanno raggiunto il numero di sessantanove. Tale paese, infatti ormai membro a pieno titolo della Convenzione potrà beneficiare di tutti i vantaggi derivanti dall'Accordo, tra cui in particolare il regime commerciale basato sul libero accesso al mercato comunitario dei prodotti industriali il regime preferenziale per i prodotti agricoli, la maggiore flessibilità delle norme relative all'origine delle merci, l'assistenza tecnica comunitaria e le considerevoli risorse finanziarie messe a disposizione dalla CEE e dai suoi organismi.

Oltre a ciò è da segnalare che la Comunità - con decisione del Consiglio in data 25 luglio 91 - ha adottato, viste le molteplici analogie tra i numerosi Stati ACP ed i Paesi e Territori d'oltremare (PTOM), uno specifico "pacchetto" di misure per estendere agli PTOM stessi i medesimi vantaggi riconosciuti agli ACP, quale contributo alla cooperazione internazionale e alla soluzione dei problemi di ordine economico, sociale e culturale, conformemente alle generali aspirazioni verso un nuovo ordine economico internazionale più giusto e più equilibrato.

PREFERENZE GENERALIZZATE (SPG) E PRODOTTI DI BASE

Un contributo fattivo e continuo hanno comportato i lavori svoltisi in ambito SPG, che, in un primo tempo, sono stati incentrati sulla offerta decennale e successivamente sull'aggiornamento per il 1992 dello schema relativo ai prodotti industriali, tessili, agricoli, siderurgici, e di quello relativo ad alcuni prodotti originari della Bolivia, Colombia, Ecuador e Perù, nonché ai Paesi dell'America Centrale.

Inoltre in rapporto ai lavori che hanno riguardato gli accordi di associazione con alcuni Paesi dell'Est soprattutto si sono dovuti affrontare numerosi nuovi problemi, soprattutto per tener conto della nuova situazione che avrebbe caratterizzato la posizione che avrebbero avuto, a decorrere dal 1° marzo c.a. la Polonia l'Ungheria, e la Cecoslovacchia.

E' stata fatta slittare di oltre un anno, invece la revisione del "sistema" per il decennio 90 onde evitare interferenze con le trattative GATT.

Per quanto concerne gli Accordi internazionali relativi ai prodotti di base, la cirsi generalizzata che li ha coinvolti ha comportato un impengo di studio ed analisi per ricercare nuovi contenuti e nuove impostazioni.

Particolare attività ha richiesto il comparto del caffè e del cacao i cui precedenti accordi sono tutto'ora sospesi per quanto riguarda la clausola di carattere economico.

Per i due citati prodotti si sono avuti intensi contatti con i Paesi produttori in vista di una nuova fase negoziale che possa portare alla definizione di nuovi accordi.

Sempre nel settore dei prodotti di base, si è garantita inoltre la fattiva partecipazione ai problemi derivanti dalle attività dei vari organismi di prodotto quali l'I.J.O. (Organizzazione Internazionale della juta), l'I.T.T.O. (Organizzazione Internazionale dei legni tropicali), I.N.R.O. (Organizzazione Internazionale della gomma naturale). Gruppo di studio internazionale sul nichel, sullo stagno sul rame e sulla bauxite.

AMERICA LATINA

Nel semestre 1991 numerosi e proficui sono stati i contatti della Comunità con i Paesi dell'America Latina.

In particolare dopo gli incontri informali di settembre a New York con i Paesi del Gruppo di Rio e dell'America Centrale nei quali la Comunità ha cercato di rassicurare i Paesi Latino-Americani circa la propria determinazione a mantenere al più alto livello possibili le relazioni commerciali si sono tenute:

- la 5° sessione della CM CEE - America Centrale (Bruxelles 25-26 novembre) nel corso della quale tra le altre cose, è stata annunciata l'estensione del c.d. Piano Speciale Colombia (varato nel 1990 per i quattro Paesi Andini) ai Paesi ismici. Tale Piano prevede la concessione del Sistema di Preferenza Generalizzata per alcuni prodotti tropicali (vedasi il precedente capitolo).
- Le Commissioni miste CEE - Cile e CEE - Argentina svoltesi nel dicembre rispettivamente a Santiago e Buenos Aires sulla base dei nuovi Accordi di Cooperazione firmati lo scorso anno dalla Comunità con tali Paesi. Dai suddetti incontri nelle sedi istituzionali è

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scaturito l'impegno CEE a rafforzare sempre più i legami con i Paesi Latino - Americani intensificando e diversificando i flussi d'interscambio anche tramite l'incremento degli investimenti diretti nonchè sulla base di una sempre maggiore collaborazione industriale.

EUROPA CENTRALE E ORIENTALE

Nel quadro delle azioni promosse dalla CEE a favore dei Paesi PECO, l'Italia ha continuato a svolgere un ruolo determinante sia sul piano politico che nelle sedi tecniche operative, ha infatti cooperato attivamente alla formazione della volontà comunitaria specie nell'ambito della trattativa, conclusasi nel 2° semestre dell'anno con tre Paesi che hanno firmato il 19 dicembre u.s. Accordi di Associazione con la CEE (Ungheria, Polonia e Cecoslovacchia).

Detti accordi, di natura preferenziale, si ispirano a tre criteri fondamentali: la condizionalità (l'aiuto alla riforma prevede l'obbligo di fare le riforme, cosicchè sono previste due tappe di 5 anni ciascuna che consentono di verificarne lo stato di attuazione prima di pervenire ad ulteriori concessioni), le specificità (si tiene conto, pur in un quadro comune, del particolare profilo politico ed economico nonchè delle necessità e capacità di adattamento dei singoli mercati interessati alla transizione verso una libera economia) e l'asimmetria (le concessioni dei Paesi CEE sono generalmente più ampie di quelle previste dai tre Paesi contraenti).

Particolare rilievo in tali Accordi assume la cooperazione economica che si dovrà sviluppare principalmente nei seguenti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

settori: industria promozione a tutela degli investimenti, normalizzazione e certificazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico, formazione professionale e istruzione superiore, modernizzazione dell'agricoltura e del settore agro-industriale, energia, ambiente, trasporti, telecomunicazioni ed altri servizi.

Per quanto concerne gli altri Paesi dell'area è stato dato mandato alla Commissione CEE di negoziare Accordi di Associazione con Bulgaria e Romania nonché Accordi di Cooperazione economica con Albania, Lettonia, Lituania ed Estonia.

Per questi ultimi sono stati emanati taluni Regolamenti con lo scopo di definire il regime Commerciale all'importazione per i prodotti originari delle Repubbliche baltiche ed estendere ai quattro passi le agevolazioni già concesse agli altri Paesi PECO per l'accesso dei loro prodotti sul mercato comunitario.

Due Regolamenti sono stati altresì emanati per la fornitura urgente di derrate alimentari, uno relativo all'Albania (35MECU) e l'altro alle tre Repubbliche baltiche (45MECU).

Inoltre si è continuato ad operare nel quadro più ampio dell'assistenza del gruppo dei 24 Paesi occidentali associati all'operazione PHARE sia sul fondo appositivamente costituito che con iniziative specifiche nel campo degli aiuti di emergenza e dell'assistenza tecnica.

E' stato in particolare emanato un Regolamento che prevede l'estensione dell'iniziativa ad Albania, Lettonia, Lituania ed Estonia.

Per quanto concerne l'URSS che come noto non beneficiava dell'iniziativa PHARE, un particolare impegno da parte dell'Italia si è registrato in occasione dei lavori svolti a Bruxelles per l'applicazione dei regolamenti in tema di aiuti di emergenza e assistenza tecnica.

CEE - EFTA

Il negoziato CEE + EFTA per la creazione dello Spazio Economico Europeo (SEE) è giunto il 14 febbraio u.s. sotto presidenza portoghese alla fase finale, dopo circa due anni di trattativa, talvolta difficili specie sui temi della pesca, del fondo di coesione e del transito.

La parafirma e firma dell'accordo è prevista entro il primo semestre dell'anno in corso.

L'accordo per costituire dal 1.1.1993 il maggiore mercato integrato del mondo, in realtà era stato già raggiunto il 22 ottobre u.s. In novembre però la Corte di Giustizia CEE aveva rimesso tutto in discussione formulando pesanti rilievi nei riguardi del meccanismo di composizione delle controversie, ipotizzato in un tribunale misto di giudici CEE-Efta creato dall'intesa originaria. Ora il nuovo compromesso prevede che sulle questioni di concorrenza relative a società sia della CEE che dell'Efta avranno competenza esclusiva la Commissione e la Corte di Giustizia CEE. Le autorità Efta tratteranno solo i casi che coinvolgono unicamente aziende di aree Efta. Inoltre solo la Corte CEE, avrà il potere di interpretare le norme comuni sullo "Spazio" e Efta farà il "possibile" per adeguarsi. Dispute su disposizioni specifiche di attuazione dello "Spazio" (es. misure di salvaguardia) saranno riviste in modo vincolante da un organo arbitrale indipendente.

Se non sorgeranno ulteriori difficoltà e le procedure di ratifica nei 19 paesi saranno rapide, è ancora possibile che il trattato SEE entri in vigore alla data originariamente prevista cioè il primo gennaio 1993 contemporaneamente alla realizzazione del

mercato unico europeo. Lo spazio a 19 non è altro, in effetti, che l'estensione all'Efta (pur con alcune deroghe) della libera circolazione di merci, persone servizi e capitali attuata dal mercato unico, e di politiche "orizzontali" come ambiente e concorrenza. Dall'accordo resta esclusa invece la politica agricola. In concreto per l'Efta significa recepire in blocco o quasi nei propri ordinamenti oltre 1400 normative comunitarie. Non esiste tuttavia unione doganale tra EFTA e CE.

E' chiaro che lo Spazio Economico Europeo è una soluzione provvisoria in attesa della adesione vera e propria, di tutti o di taluni paesi Efta alla CEE. Non a caso i due Paesi che più di altri hanno ostacolato le trattative sono la Svizzera e l'Islanda cioè quelli dove la prospettiva dell'entrata a pieno titolo nella CEE sta sì guadagnando consensi ma rimane relativamente più lontana.

GIAPPONE

Le relazioni tra la Comunità ed il Giappone hanno segnato un passo importante all'inizio del II° semestre del 1991 con la firma della dichiarazione congiunta tra le due Parti - intesa questa di notevole rilevanza politica soprattutto per l'istituzionalizzazione del dialogo politico "ad alto livello" - e con la conclusione dell'Accordo sotto forma di un "Gentleman's" Agreement", per il settore delle auto.

L'Accordo prevede un programma graduale di commercializzazione delle auto giapponesi, articolato su di un periodo transitorio (7 anni). Inoltre si è previsto un sistema di monitoraggio semestrale (la cui modalità di attuazione peraltro sono

attualmente al vaglio delle competenti istituzioni Comunitarie) ed una clausola di salvaguardia per bilanciare eventuali variazioni della domanda sul mercato delle auto.

URUGUAY ROUND

a) Anche nel secondo semestre 1991, in materia di politica commerciale, l'attenzione della CEE si è focalizzata sull'Uruguay Round: il negoziato non è stato portato a conclusione soprattutto a causa delle divergenze che ancora separano la Comunità dagli Stati Uniti e dai Paesi del Gruppo di Cairns in materia di agricoltura.

Nonostante la volontà di concludere il Round entro l'anno, ribadita anche dai Capi di Stato e di Governo dei 7 Paesi più industrializzati nel luglio scorso a Londra, si è dovuto a dicembre prendere atto della situazione di stallo e rinviare il tutto al 1992.

La nuova scadenza che il Segretario Generale del GATT Dunkel si è prefisso è l'aprile 1992.

Ci si domanda tuttavia se tale data sia da considerarsi realistica, dal momento che il lavoro da svolgere è ancora tanto.

E non si tratta della sola agricoltura che pur resta il più importante punto di frattura. Scarsi progressi sono stati registrati infatti anche in altri importanti settori di negoziato come nel settore dall'accesso al mercato dove i principali interlocutori anche in mancanza di un compromesso sull'agricoltura hanno evitato di scoprire interamente le loro carte, impedendo così alle trattative di entrare in una fase decisiva.

Da parte italiana poi non siamo ancora soddisfatti dei risultati finora ottenuti in un numero troppo elevato di settori negoziali. Oltre all'agricoltura e all'accesso al mercato, ed in

particolar modo al settore del tessile abbigliamento insoddisfacenti si presentano le proposte di Accordo nel settore delle norme soprattutto con riferimento alla disciplina dei sussidi e delle procedure anti-dumping, mentre anche nei settori nuovi come la proprietà intellettuale i risultati sono lontani dalle nostre aspettative soprattutto in materia di tutela delle denominazioni d'origine.

Abbiamo quindi chiesto alla Commissione CEE di proseguire le trattative per ottenere risultati più rispondenti ai nostri interessi.

Quanto alla possibilità di ulteriore slittamento del termine, non lo vediamo come un pericolo ma anzi come un fatto positivo, se esso significa il conseguimento di risultati più equilibrati. Tale obiettivo di maggior equilibrio sarà possibile raggiungerlo anche con il mantenimento del principio di globalità del negoziato a tutela di una ripartizione equa di vantaggi e sacrifici.

b) Nell'ambito dell'Uruguay Round si attribuisce un'importanza primaria al settore del Tessile Abbigliamento.

L'Italia ha continuato a sostenere la linea di negoziato, per la quale la liberalizzazione del settore dovrà avvenire attraverso un periodo transitorio la cui durata resta da determinare al termine del quale dovrà realizzarsi l'eliminazione degli ostacoli esistenti, non soltanto presso i paesi industrializzati importatori ma anche presso i paesi emergenti esportatori.

L'Accordo Multifibre che scadeva il 31 luglio 1991 è stato infine prorogato "a l'identique" per 17 mesi (cioè fino al 31.12.1992) così come richiesto dalla Comunità ed in particolar modo dall'Italia: pertanto nel corso del secondo semestre 1991 la Comunità ha rinnovato gli accordi bilaterali tessili su base Multifibre per il 1992, e nel caso dei paesi legati da accordi preferenziali anche per un periodo più lungo.

Nel dicembre 1991 il GATT ha predisposto un nuovo documento per quanto riguarda il settore Tessile - Abbigliamento che è stato giudicato dall'Italia del tutto disequilibrato.

Infatti tale documento, mentre prevede precisi impegni e scadenze per i paesi importatori, non prevede nulla di analogo in ordine agli impegni che dovranno assumersi i paesi emergenti esportatori se si vorrà pervenire ad una positiva conclusione del negoziato.

Pertanto la prospettiva di un esito soddisfacente del negoziato Tessile - Abbigliamento sono al momento estremamente ridotte.

c) La sospensione del negoziato Uruguay - Round decisa a dicembre del 1990 è stata determinata dalla inconciliabilità nel settore agricolo delle posizioni degli USA e dei Paesi di Cairns con quella della CEE.

Infatti mentre i primi chiedono una trasformazione radicale della politica agricola comune mediante una rilevante riduzione del sostegno interno, della protezione del mercato interno e delle sovvenzioni all'esportazione, la Comunità intenderebbe apportare alla politica agricola comune soltanto taluni limitati correttivi in modo da salvaguardare i principi fondamentali tra cui soprattutto quello della preferenza comunitaria.

Inoltre la Comunità ha in corso un processo di riforma della PAC, in base al quale i redditi degli agricoltori dovrebbero essere tutelati non più solo con il sostegno dei prezzi dei prodotti agricoli ma con un sistema misto basato sulla concessione di aiuti diretti e sul sostegno dei prezzi a livelli più contenuti di quelli attuali.

Anche il documento presentato da Dunkel nel dicembre dello

scorso anno per quanto riguarda il settore agricolo non appare valutabile positivamente. Un preliminare esame fattone dai Ministeri dell'Agricoltura CEE nella sessione del Consiglio tenutasi a Bruxelles il 23.12.1991 ha fatto apparire che esso è troppo equilibrato verso l'obiettivo di condurre il settore agricolo sotto l'egida delle regole del libero mercato, trascurando le necessarie valutazioni extraeconomiche, come quelle di carattere politico sociale ambientale e culturale che collegano gli agricoltori anche più svantaggiati alla terra.

Su di un piano specifico le critiche della CEE, infatti non riguardano soltanto gli elementi fondamentali del negoziato quali l'ampiezza delle riduzioni del sostegno interno della protezione esterna del mercato comunitario e dei sussidi all'esportazione. Esse hanno avuto per oggetto anche:

- le politiche di sostegno (quali ad es. le politiche strutturali, gli aiuti al reddito previsti da Mac Sharry nel suo piano di riforma della PAC ecc.) che non andrebbero vietate come proposto da Dunkel ma dovrebbero essere legittimate e quindi incluse nella cosiddetta scatola verde (green box) cioè per un loro legittimo riutilizzo;
- l'assenza di modulazione delle riduzioni del sostegno in modo da attenuare la riduzione (come chiesto dalla CEE) per i prodotti mediterranei i quali non hanno provocato tensioni commerciali internazionali;
- la tarifficazione dei prelievi che secondo noi non dovrebbe essere attuata come proposto: essa invece, dovrebbe essere effettuata in modo da permettere il mantenimento del principio della preferenza comunitaria e, quindi, in particolare andrebbe accompagnata da un elemento mobile necessario a fronteggiare le anomale variazioni dei prezzi mondiali dei prodotti agricoli;

- l'assenza del riequilibrio tariffario (rialzo della protezione) richiesto dalla Comunità per i sostituti dei cereali ed i semi oleosi.

POLITICA SIDERURGICA COMUNITARIA

- a) Fine dell'applicazione degli accordi siderurgici di autolimitazione tra la CEE ed i Paesi terzi.

Il 1991 è stato l'ultimo anno di applicazione degli accordi siderurgici di autolimitazione con i Paesi terzi applicati con il Piano Davignon sin dal 1978.

Infatti il Consiglio CEE non ha più rinnovato alla Commissione come invece aveva fatto tutti gli anni a partire dal 1973, il mandato per rinegoziare detti accordi.

La comunità ha invece iniziato a dare applicazione ai protocolli che estendono gli accordi di cooperazione economica e commerciale al settore siderurgico CECA.

I primi protocolli ad avere applicazione sono stati quelli concernenti la Polonia e l'Ungheria.

In attuazione di detti protocolli l'Italia ha soppresso le restrizioni nazionali ancora in vigore nei confronti di Polonia ed Ungheria a partire rispettivamente dal 1.12.1991 e dal 1.1.1992.

- b) "Consensus Multilaterale negli scambi siderurgici internazionali"

Come noto il problema della negoziazione di un consensus

multilaterale nel settore siderurgico è stato posto dagli Stati Uniti i quali auspicano con esso di sostituire i consensu bilaterali e gli accordi bilaterali di autolimitazione conclusi con taluni Paesi (CEE inclusa) che vengono a scadere il 31.3.1992.

Il "consensus" ha per obiettivo la liberalizzazione del commercio siderurgico mondiale in una situazione di "fair trade" e quindi di commercio non distorto da aiuti statali e da ostacoli agli scambi sia di natura tariffaria che amministrativa.

Sono tra le principali questioni di interesse soprattutto comunitario che devono ancora trovare soluzione:

- la non applicabilità chiesta dalla CEE di diritti compensativi sui prodotti importati per aiuti accordati o in corso di erogazione a seguito di decisioni già adottate;
- la preventiva consultazione chiesta dalla CEE, prima dell'inizio delle procedure antidumping;
- l'applicazione costante, come chiede la CEE, delle regole del consensus in materia di legittimità di aiuti e di soluzione delle controversie e non, a scelta, in via alternativa con la legislazione nazionale.

La situazione negoziale non appare facile, aggiungasi che in caso di insuccesso dei negoziati le industrie comunitarie rischiano di essere sottoposte ad una lunga serie di azioni antidumping e diritti compensativi da parte soprattutto degli USA.

POLITICA ANTI-DUMPING

La politica anti-dumping rappresenta un elemento qualificante della politica commerciale comunitaria ed ha consentito di conseguire significativi risultati a tutela della produzione CEE, contro pratiche di dumping la cui rapida diffusione fa apparire il

fenomeno un generalizzato sistema di penetrazione di mercato soprattutto se attuato frequentemente dagli stessi Paesi.

Attualmente pur perdurando azioni di dumping da parte dei paesi dell'Est europeo e della Jugoslavia appaiono sempre più preoccupanti le azioni di dumping giapponesi coreane e di altri paesi del Sud Est Asiatico dirette ad acquisire importanti quote del mercato comunitario in settori a tecnologia avanzata. Il fenomeno si è aggravato con il tentativo giapponese di eludere addirittura misure anti-dumping, adottate per prodotti finiti, impiantando nella Comunità fabbriche di mero assemblaggio.

Da parte italiana, nell'ambito dell'istituzione comunitaria competente, ci si è adoperati a salvaguardare il mercato nazionale e comunitario dalle importazioni a costo anormalmente basso, cooperando attivamente con i servizi della Commissione CEE.

I prodotti che hanno formato e formano tuttora oggetto di procedura anti-dumping concernono un'ampia gamma di settori ed in particolar quello chimico, tessile, elettronico, meccanico e siderurgico (per quanto riguarda tale ultimo settore si rinvia alle considerazioni già espresse nel capitolo precedente).

Si osserva comunque in generale una tendenza all'aumento del numero di procedura antidumping iniziate ed in corso.

MISURE DI SALVAGUARDIA

Su richiesta dell'Italia la Commissione CEE ha adottato per tutto il 1991 una serie di decisioni relative a misure di salvaguardia basata sull'Art. 115 del Trattato di Roma, escludendo dal trattamento comunitario di libera pratica taluni prodotti tessili (tessuti di cotone originari da Cina, India, Corea del Sud, Pakistan e tessuti di fibre artificiali e sintetiche originari dal Pakistan) e i seguenti altri prodotti: banane origine paesi terzi, autoveicoli e motocicli origine Giappone.

Inoltre da parte italiana si continua ad applicare la sorveglianza preventiva sulle importazioni di talune calzature in provenienza da Taiwan e dalla Corea del Sud in applicazione del Reg. (CEE) n. 1735/90, sorveglianza istituita dalla Comunità al fine di verificare il rispetto di impegni di autolimitazione assunti dagli operatori di quei Paesi nei confronti di tutto il mercato comunitario.

Per quanto riguarda il 1992, è in atto una profonda riflessione sul futuro dell'Art. 115 in relazione al mercato unico del 1993. Nel frattempo la Commissione non ha autorizzato per il 1992 le suddette misure di salvaguardia per i prodotti tessili richieste dall'Italia, ed ha annunciato la fine della salvaguardia per le banane al 1° luglio 1992 e per auto e motocicli al 31 dicembre 1992.

CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

I lavori del Gruppo Crediti all'esportazione si sono concentrati essenzialmente sui due seguenti temi di grande rilievo:

- 1) Negoziato in sede OCSE e successivo varo delle nuove regole del "Consensus".

E' noto come da tempo, sotto la pressione degli Stati Uniti, il Gruppo OCSE dei Partecipanti al Consensus persegue l'obiettivo di una progressiva riduzione del sostegno finanziario dei crediti all'esportazione, nonché di una rigorosa disciplina per la concessione dei crediti di aiuto.

Tale tendenza, si è tradotta in una serie di modifiche apportate alla normativa "Consensus".

I punti rilevanti della nuova versione dell'Accordo, entrato in vigore dal 14.2.1992, sono i seguenti: per quanto concerne i crediti all'esportazione i) sono stati eliminati i tassi di matrice per i Paesi di II categoria, con applicazione quindi, dei soli tassi di interesse commerciali di riferimento, c.d. CIRR; ii) in risposta ai desideri comunitari ed italiani in particolare sono stati mantenuti e leggermente aumentati i tassi di matrice per i Paesi di III categoria, ma con l'impegno di una loro eventuale eliminazione entro la fine del 1993; iii) infine è stato riformato il sistema di calcolo di sopramenzionati CIRR al fine di dare più flessibilità all'interno sistema e correggerne, in parte le asimmetrie.

Per quanto concerne i crediti d'aiuto, la disciplina per la loro concessione è stata resa più rigorosa mediante l'accoglimento delle seguenti tre regole, applicabili a tutti i crediti d'aiuto legati di valore uguale o superiore a DSP 2 milioni e con elemento di concessionalità inferiore ad 80%: i) con l'eccezione dei PVS meno sviluppati (c.d. LDC) non sono consentiti i finanziamenti di aiuto per progetti che siano "commercialmente viabili" cioè progetti in grado di generare un reddito sufficiente a coprire i costi operativi e il servizio del debito e/o che possono incontrare disponibilità di finanziamento commerciale, o di consensus, da parte di altri partecipanti. Sono vietati finanziamenti di aiuto a Paesi con reddito annuo pro-capite superiore a US\$ 2.465. Per progetti di valore

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

superiore a DSP 50 milioni vi sarà una consultazione preventiva bilaterale con gli altri Partecipanti.

2) L'assicurazione dei crediti all'esportazione in vista del completamento del mercato unico europeo.

Le conseguenze del mercato unico sul settore del sostegno dei crediti all'esportazione sono state oggetto di studio da parte del gruppo crediti all'esportazione del Consiglio CEE, tramite gruppi di esperti appositivamente costituiti.

In assenza di indicazioni specifiche nell'Atto Unico Europeo, i servizi giuridici della Commissione hanno sottolineato che il sostegno dei crediti all'esportazione dovrà conformarsi in maniera sempre più rigorosa alle regole del Trattato e, in particolare degli Art. 92 e seguenti, 112 e 113 (divieto di distorsioni di concorrenza, armonizzazione e politica commerciale comune).

Sulla base delle predette indicazioni della Commissione le possibili distorsioni di concorrenza sono state studiate sotto il duplice profilo dei rapporti tra settore pubblico e privato e di quelli tra operatori di diversi Stati membri.

Il primo profilo attiene prevalentemente al settore dei crediti a breve termine (in cui coesistono nei singoli mercati nazionali operatori pubblici e privati), mentre il secondo attiene al medio-lungo termine in cui operano soltanto le agenzie pubbliche.

Il lavoro degli esperti si è concentrato sugli aspetti tecnici, lasciando alle istanze comunitarie, soprattutto alla Commissione, i problemi giuridici e di portata normativa.

Per quanto concerne il settore di mercato in cui coesistono l'impresa pubblica e le imprese private, sono state raggiunte dagli esperti le seguenti conclusioni sulla cui base spetta ora alla Commissione emanare il relativo provvedimento (direttiva decisione o regolamento).

L'impresa pubblica che opera in concorrenza con i privati provoca distorsioni quando beneficia, in forma diretta o indirette, di sussidi da parte dello Stato che la consentono di operare a condizioni di vantaggio concorrenziale rispetto ai privati. Tali sussidi possono assumere forme svariate; garanzia finale dello Stato, fondi di bilancio pubblici, esenzioni fiscali sui profitti e sull'emissione delle polizze, esenzione dalle leggi normali di controllo sulle imprese di assicurazioni ecc..

E' stato, poi individuato il settore di mercato in cui agiscono le imprese private ed in cui, quindi, l'impresa pubblica sussidiata provoca distorsioni di concorrenza; nonostante la diversa ampiezza e consistenza, nei vari Paesi, del mercato assicurativo privato, la zona di concorrenza può essere delineata nella copertura del rischio commerciale fino a tre anni per esportazioni verso qualsiasi Paese del mondo.

Relativamente a tale rischio, pertanto, l'agenzia pubblica, dovrà scegliere fra una delle seguenti due opzioni:

- astenersi dall'operare, abbandonando il settore alle imprese private, ovvero
- operare in regime di perfetta concorrenza con i privati, cioè, rinunciando mediante la creazione di una gestione separata - a tutti i sussidi statali di cui usufruisce.

POLITICA AGRICOLARedistribuzione della spesa agricola

Il punto focale del progetto di Riforma dovrebbe essere la redistribuzione del sostegno al reddito tra le regioni della Comunità. Questo aspetto, che costituiva il leit-motif della prima proposta, appare oggi diluito nelle discussioni di dettaglio e quindi accantonato o minimizzato, come avviene a chi, osservando l'albero, perde di vista la foresta.

Infatti, non può essere ritenuto soddisfacente, sotto questo profilo, il ripiego alternativo di recuperare parte della spesa finora erogata a favore delle economie agricole caratterizzate da maggiore produttività intrinseca (produttività che non può identificarsi come maggiore efficienza manageriale, ma piuttosto come generoso dono della natura), attraverso una limitazione della compensazione per le terre messe a riposo.

Questo perchè tale modalità di recupero, proposta dalla Commissione con propositi perequativi, interessa non più di 4,3mio/ha (1) su un totale di 28mio/ha (15%) e, per singolo Paese, non più di un terzo per la Francia e meno della metà per il Regno Unito.

(1) Per questa superficie vengono indennizzati i primi 7,5ha, indipendentemente dalla dimensione aziendale, per cui il recupero finanziario (indennità non corrisposta alle aziende "professionali") si riduce notevolmente.

Ruolo dell'Italia nella utilizzazione delle eccedenze

L'opportunità di rimettere sul tappeto l'esigenza della perequazione tra regioni della Comunità in materia di sostegni all'agricoltura trova stimolo e riferimento nelle dimensioni di dipendenza agroalimentare dell'Italia nei confronti della restante parte della Comunità.

Infatti il livello raggiunto in questo campo assegna a noi un ruolo difficilmente surrogabile nello smaltimento delle eccedenze comunitarie.

Uno studio effettuato dalla "Cattolica" di Milano che ipotizzava, per i primi anni Ottanta, l'effetto del ricorso del mercato italiano a quello dei Paesi Terzi, anziché a quello Comunitario, per coprire il deficit di latte, carne e cereali, faceva emergere un aggravio per il FEOGA, a titolo di restituzioni, di intervento e di aiuti al consumo per le quantità non collocate in Italia, pari a circa 4 miliardi di ECU di cui 0,7 per cereali, 1,8 per i lattiero-caseari e 1,4 per le carni.

Oggi tale onere dovrebbe ritenersi ulteriormente maggiorato, nella simulazione ricordata, a causa sia della depressione operata sul mercato comunitario dal cessare della domanda italiana, sia dall'effetto negativo sui prezzi mondiali per la massa aggiuntiva di prodotto che verrebbe offerto dalla Comunità sui mercati terzi.

Gli incrementi percentuali delle spese sostenute dal FEOGA si collocherebbero, nella ipotesi in questione, tra il 36% e il 45% (+ 37% per i cereali e i lattiero-caseari e + 67% per le carni).

La situazione deve ritenersi di gran lunga peggiorata ove ci si voglia riferire a periodi più recenti che hanno visto una ulteriore, sensibile riduzione del T.A.A. italiano.

Equità del regime compensatorio

Lo scenario delineato non può essere misconosciuto in sede di Riforma della P.A.C., assumendo un significato rilevante, non solo in ordine al processo di integrazione tra economie diverse, con eccessiva subordinazione, nell'ambito agro-alimentare, dell'una rispetto alle altre, ma soprattutto in relazione al ruolo che la prima, in questo caso l'Italia, esplica a sostegno dell'intera organizzazione della P.A.C..

Due ordini di riflessioni emergono: la prima concerne la necessità di un "equo ritorno", e ciò attraverso la creazione di opportunità nuove, di produzione, di mercato, di valorizzazione normativa e così via, che si traducano in adeguati "rientri" economici e sociali (soccorre al riguardo l'accento alla tutela della produzione di qualità, in seguito esaminata), opportunità quindi che consentano in concreto di riequilibrare il rapporto tra posizioni egemoni e quelle subordinate, per convertire il processo di emarginazione in atto delle potenzialità produttive di queste ultime.

La seconda postula la adozione di correttori all'interno dal campo di applicazione delle singole misure, espresse dal quadro riformativo della P.A.C., per assicurare nel tempo il rapporto equilibrato ritenuto soddisfacente.

Dottrina della "uniformità" delle misure comunitarie

Da quanto premesso, appare fondata la riconsiderazione (nel processo di rifondazione della PAC) del criterio, assunto a postulato, in base al quale è sancita la assoluta uniformità di applicazione degli strumenti e dei sostegni della agricoltura comunitaria, uniformità che, applicata a realtà notevolmente diversificate, agisce, per ciò stesso,

in modo discriminatorio e rischia di accentuare lo scompenso attuale, che vede i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri.

Si tratta, in altri termini, di caricare di valenze realistiche una categoria meramente intellettuale, quella della uniformità, in grado, altrimenti, di moltiplicare, anzichè ridurre, le difformità esistenti, come l'esperienza ha provato.

Flessibilità del quadro normativo, come petizione di fondo

Un approccio alle tematiche messe allo scoperto dal progetto di riforma, che voglia essere coerente con lo scenario delineato, postula l'accoglimento, e soprattutto l'adesione costante, ad una petizione di fondo, l'essere cioè indispensabile che, nell'ambito di ogni comparto produttivo, la stessa Riforma preveda un capitolo normativo specifico che si adegui alla realtà delle agricolture più vulnerabili, e cioè di regioni che sono da individuare in quelle di montagna, ed in quelle cui si rivolgono particolarmente i P.I.M., così da offrire adeguati ammortizzatori agli handicaps naturali esistenti in assoluto e/o nei confronti delle altre regioni della Comunità.

Ciò va sottolineato in particolare nel settore dei cereali, grano duro in primo luogo, in quello della produzione lattiera e del tabacco.

Il ruolo e la difesa della produzione di qualità

Un capitolo di notevole rilevanza, nel contesto di una riforma che assuma come obiettivo, non secondario, la salvaguardia, la valorizzazione e/o il recupero delle regioni ricordate, è quello di una

politica agricola che privilegi, in via prioritaria, la produzione di qualità.

Anche per questo attributo valgono i richiami di massima concretezza ed integralità.

Ciò nel senso che devono essere preventivamente definiti i parametri di riferimento di tale attributo, come la massima aderenza alle esigenze delle diverse fasce dei consumatori e/o dei trasformatori in causa, le caratteristiche minime di idoneità opportunamente inquadrare in un codice rigoroso di valori merceologici e tecnologici e/o nutrizionali, l'assoluta rispondenza ai requisiti sanitari prescritti, la sottomissione senza riserve ai controlli in ordine al processo di produzione e in rapporto all'origine, e così via.

Si tratta quindi di un assetto normativo in grado non di mediare tra interessi, qualunque ne sia la provenienza, ma di esprimere e fissare al livello più elevato la idoneità del prodotto nei confronti delle esigenze della domanda.

Infatti solo la adozione di misure appropriate può offrire certezza di prospettive e promuovere il massimo di opportunità ambientali, tecniche-economiche e sociali, utili ai fini di una competitività che forzosamente disancorata da costi non comprimibili, come quelli delle aree meno favorite, sia affidata all'affermazione mercantile del prodotto sulla base di caratteristiche ottimali e irripetibili altrove.

Settori specifici oggetto delle proposte di Riforma

Si elencano, in via sintetica, i "desiderata" italiani che appaiono fondati e, soprattutto, coerenti con gli obiettivi che ispirano il progetto riformativo.

Settore cereali e colture similari (terre arabili)

- 1) Per quanto attiene alla "compensazione" ad ha deve essere perseguita una equa redistribuzione del "sostegno" al reddito. Ciò è realizzabile attraverso l'applicazione di un coefficiente correttivo, in positivo ed in negativo, da applicare rispettivamente alle rese al di sotto e al di sopra di quella media della CEE (4,6 tonn./ha).
- 2) Sotto lo stesso profilo per le zone di montagna e per quelle ricadenti nei territori PIM, dovrebbe valere una resa unitaria non inferiore a quella spettante per lo standard CEE (4,6 tonn./ha).
- 3) Per salvaguardare l'economia maisicola, che è la sola deficitaria nella CEE, occorre stabilire una resa specifica che tenga cioè conto del potenziale produttivo rispetto agli altri cereali.
Infatti, una compensazione basata sulla media ponderata abbasserebbe di oltre un quinto quella risultante dalla resa ufficiale del Mais (ISTAT), aggravando la penalizzazione già in atto dovuta alla non corrispondenza tra il dato ufficiale e quello reale delle colture irrigue (10 tonn. anzichè 6 tonn.).
- 4) In materia di regime forfettario per i piccoli produttori, occorre offrire agli stessi la possibilità di differenziare la compensazione, che è prevista invece unica, in rapporto alle singole colture dichiarate.

- 5) Per quanto attiene al campo di applicazione del regime "compensatorio" si chiede lo stesso trattamento:
- a) per il silo-mais e per i foraggi disidratati o essiccati;
 - b) per la coltura (in genere cereale) di primo raccolto, in omaggio al principio della globalità nella compensazione del reddito per ettaro coltivato.
- 6) La limitazione agli investimenti a cereali, et similia, con riferimento ad una superficie coltivata in precedenza (area base) può essere accolta solo facendone slittare di un anno la applicazione.
- In questo modo l'area di base potrà essere accertata senza difficoltà e costituire valido riferimento per la campagna successiva.
- 7) Si chiede la immediata soppressione del regime della quantità massima garantita in quanto contraddetta dalla introduzione di altri meccanismi stabilizzatori conseguenti alla Riforma.
- 8) Lo standard di qualità, fissato per ciascun cereale, deve valere come requisito minimo per accedere alle provvidenze di sostegno, in particolare all'intervento e alla restituzione all'esportazione.
- 9) Per riequilibrare la produzione di grano duro in rapporto al fabbisogno si chiede di fissare quote di superficie per ciascun Stato membro sulla base congiuntamente degli investimenti pregressi e del potenziale di trasformazione.

- 10) Al settore del riso dovrà, in ogni caso, essere assicurata una "preferenza comunitaria" concreta e comunque non inferiore a quella considerata e fissata per gli altri cereali con la introduzione della Riforma.

Settore tabacco

Si ritengono indispensabili i seguenti adattamenti:

- 1) Mantenimento della quota massima garantita (Q.M.G.) a 390.000 tonn. contro la proposta di 340.000.
- 2) Introduzione del principio della manovrabilità delle quote al fine di permettere l'utilizzo completo delle Q.M.G. nazionali (riporti, contingente nazionale, ecc.).
- 3) Estensione delle misure di riconversione varietale, previste per la Grecia, anche ai tabacchi scuri italiani, con la possibilità di aiuti nazionali.
- 4) Nell'ambito dei gruppi varietali e del livello dei premi, si evidenzia la necessità di riconsiderarne i criteri e ciò con particolare riguardo alla specificità anche economica (presenza di eccedenze o no) della singola varietà considerata.
- 5) Per le quantità contrattate tramite le associazioni appare pertinente una adeguata maggiorazione del premio.
- 6) La convenienza del ricorso all'intervento può essere contrastata

introducendo:

- a) limiti percentuali;
- b) calendari di apertura.

- 7) Il regime delle restituzioni all'esportazioni può essere razionalizzato (non abolito) diversificandone i tempi di attuazione in rapporto alla varietà e al prezzo del mercato mondiale.
- 8) La complessività delle innovazioni introdotte presuppone un adeguato periodo di transizione e cioè:
 - periodo transitorio non inferiore ad una campagna;
 - fissazione la più sollecita, e comunque non oltre il 31 dicembre, delle misure da valere per la campagna in causa. Ciò al fine di adeguata programmazione amministrativa soprattutto in riferimento agli orientamenti della Corte di Giustizia;
 - adattamento graduale della normativa, concernente intervento e restituzioni, ai nuovi criteri, prima ricordati, già a partire dalla campagna 1992.
- 9) E' necessario assumere decisioni contestuali sia in materia di riforma che di Organismi interprofessionali in quanto questi ultimi si configurano come strumenti attuativi della Riforma stessa.
- 10) Per gli organismi interprofessionali devono essere possibili provvedimenti nazionali, anche finanziari, di supporto.

Settore latte

- 1) In materia di prezzi se ne dovrebbe proporre la riduzione già a partire dalla campagna 1992.
- 2) Al contrario, non appare giustificato alcun ritocco al prezzo dei formaggi italiani che non danno luogo a problemi di intervento.
- 3) In materia di riduzione delle quote, la riduzione dei quantitativi di riferimento dovrebbe essere concentrata nei Paesi fortemente eccedentari e non applicata pertanto in quelli a basso tasso di autoapprovvigionamento (T.A.A.).
- 4) Per quanto attiene alla assegnazione definitiva delle riserve comunitarie dovrebbe essere assegnata all'Italia una ulteriore quantità così da ottenere a posteriori e a titolo di sanatoria un trattamento analogo a quello degli altri Paesi.
Ciò nell'ambito di una necessaria riconsiderazione dei criteri di distribuzione della riserva stessa.
- 5) L'Italia consente alla applicazione del regime delle quote secondo il sistema comunitario, ma tiene a che sia possibile distinguere in due grandi ripartizioni la produzione di latte e cioè:
 - la prima in cui si applica la quota per azienda;
 - la seconda in cui la quota è globalizzata per bacino di produzione.

In questa ultima devono essere comprese le regioni di montagna e

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le regioni interessate ai P.I.M. e ciò in coerenza con la politica di tutela specifica praticata per la salvaguardia e la valorizzazione di questi ambienti caratterizzati da forti handicaps naturali.

- 6) Circa il programma di definitivo abbandono della produzione lattiera, quello relativo ai primi tre periodi (92/93 - 93/94 - 94/95), si dovrebbe prevedere una riassegnazione a favore delle zone montane e interessate ai P.I.M..
- 7) Ai fini della erogazione del premio per le vacche da latte occorre prevedere un rapporto più elevato capi/superfici e precisamente:
 - 3 capi (UGB) per le zone di cui agli artt. 3, 4 e 5 della direttiva 75/268;
 - 2 capi per le altre zone.
- 8) Il premio, va concesso, indipendentemente dal carico di bestiame, alle aziende con quantitativi di riferimento inferiori a 30.000 Kg., con limite di erogazione per 30 vacche per azienda. Questo ultimo limite consentirebbe di neutralizzare l'aumento di spesa.
- 9) In merito alle iniziative promozionali a favore del consumo di latte, occorre riprendere la proposta contenuta nel documento COM (91) 258 def. del 19.7.1991 che istituiva su prelievo sui conferimenti all'intervento.

Settore ovini

1) In relazione alla proposta di un limite di premi erogabili per azienda, si può assentire alle seguenti condizioni:

- che il limite quantitativo non sia riferito al titolare dell'azienda in quanto di difficile gestione amministrativa e turbativo dei valori fondiari;
- che il riferimento temporale al 1990 sia abbandonato nei casi, come quello italiano, in cui il premio veniva erogato per pecora con agnello di almeno 60 giorni. Ciò comporterebbe una discriminazione a favore dei paesi in cui il premio venne erogato per l'intero patrimonio armentizio.

2) L'Italia si associa alla richiesta di un unico premio per gli agnelli pesanti e per quelli leggeri.

Settore bovini

1) Si ritiene necessaria:

- sia una graduale riduzione dell'attuale intervento fino alla soppressione di ogni forma di intervento pubblico;
- sia la soppressione, già dalla campagna 1992-93 della "rete di sicurezza", mantenendo in vigore la sola procedura di aggiudicazione mediante gara, in base alla quale viene acquistata, con cadenza bisettimanale, una quantità di carni, variabile in funzione dell'andamento di mercato;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- sia la concessione di aiuti all'ammasso privato "stagionalizzati", rapportati cioè ai mesi critici del mercato stesso.
- 2) In materia di premi per i bovini maschi adulti appaiono irrinunciabili:
- la corresponsione di un premio pari alla metà dell'ammontare complessivo delle tre annualità proposte dalla Commissione e cioè 75 ECU/capo una tantum;
 - l'ampliamento del carico/ettaro fino a 3 capi;
 - l'estensione del limite di 90 capi, previsto per la singola azienda, al produttore, che fa parte di associazione cooperativa. Ciò in analogia a quanto già stabilito per il settore ovino.
- 3) Anche per il premio alle vacche nutrici si chiede un carico massimo/ettaro fino a 3 capi, anziché 2.
- 4) La proposta di un premio per la precoce macellazione dei vitelli deve tener conto del plafond che regola l'import dai P.T. (425.000), insufficiente per gli allevamenti da ingrasso come quelli in Italia. Di qui la necessità di misure per assicurarne l'approvvigionamento da fonte comunitaria.

Misure di accompagnamento1) Difesa dell'ambiente

Gli incentivi debbono essere nettamente differenziati secondo una discriminante che è data dalle condizioni ambientali e cioè:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- incentivi più elevati per le aree ove i fattori orografici, pedalogici e climatici richiedono interventi attivi (erosione, dissesti idraulico-agrari, ecc.) e quindi più costosi);
- incentivi minimi per le regioni in cui la conservazione ambientale postula unicamente l'astensione passiva da pratiche colturali forzate e innaturali.

Siffatta discriminante consente di convogliare le risorse soprattutto verso le patologie più complesse e critiche.

2) Conversione a bosco dei terreni agricoli

Anche nei confronti degli incentivi per queste finalità si pongono le esigenze discriminanti ricordate al punto precedente (accrescimenti volumetrici diversificati, regimi idrici insufficienti, ecc.).

3) Pensionamento anticipato della fascia anziana

- L'incentivo dovrebbe compensare anche le resistenze opposte da fattori extraeconomici difficilmente quantificabili (possesso di abitazione, risorse alimentari autonome, radicazione al microambiente naturale e sociale, ecc.) di valenza soprattutto affettiva.
- L'incentivo dovrebbe essere supportato anche da apposita normativa, soprattutto di carattere finanziario, che agisca sul versante opposto, e cioè quello del giovane agricoltore, così che si crei per entrambi le parti l'ambito di convenienze reciproche necessarie alla transazione interessante il fondo da "ringiovanire".

PROSPETTIVE LEGISLATIVE 1992

REG.CEE DELLA COMMISSIONE N.2678/91 DEL 9 SETTEMBRE 1991 (OLIO D'OLIVA)

Tra i problemi legati al miglioramento della qualità della produzione oleicola, è stato affrontato quello attinente alla difesa fitosanitaria dell'uliveto, al fine di ottenere un prodotto sano mediante l'uso di tecniche di lotta fitosanitaria a basso impatto ambientale.

In ambito più specifico, la Comunità Europea ha emanato i regolamenti comunitari n. 3868/87 del 22 dicembre 1987, n. 1823/89 del 23 giugno 1989, n. 2565/90 del 5 settembre 1990 e n. 2678/91 del 9 settembre 1991 che stabiliscono le misure applicabili nell'ambito della lotta contro gli organismi nocivi ai fini del miglioramento qualitativo della produzione dell'olio d'oliva.

Il primo dei quattro Regolamenti comunitari (regolamento CEE n. 3868/87) ha previsto la lotta contro la mosca dell'olivo; il secondo (regolamento CEE n. 1823/89), invece, ha previsto di rivolgere gli interventi di lotta integrata anche verso altri organismi nocivi, nonché di stabilire misure idonee alla qualificazione degli operatori olivicoli.

Per l'attuazione dei primi due Regolamenti comunitari, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ha predisposto due programmi nazionali di miglioramento qualitativo della produzione oleicola: il primo, relativo alla campagna olearia 1988/89, è stato realizzato in otto Regioni oleicole (Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia) ed ha comportato un impegno di spesa di circa 11.500.000.000 di Lire.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il secondo, relativo alla campagna olearia 1989/90 ha interessato 11 Regioni e precisamente le otto Regioni sopramenzionate alle quali si sono aggiunte la Liguria, l'Umbria ed il Molise; Regioni, queste dove l'olivicoltura assume particolare pregio. Il programma ha comportato un impegno di spesa di oltre 12.000.000.000 di Lire.

Per l'attuazione del terzo Regolamento Comunitario (il Reg. CEE 2565/90) questa Amministrazione ha predisposto un terzo programma nazionale da realizzare in 12 Regioni (le undici sopramenzionate alle quali si è aggiunta la Sardegna) per un importo di spesa pari a circa 19,5 miliardi di lire costituito per la maggior parte dagli importi relativi ai primi due Regolamenti CEE non spesi negli anni precedenti e soltanto in misura ridotta (3,5 miliardi circa) dalle disponibilità finanziarie facenti capo al Reg. CEE 2565/90.

Il quarto Regolamento (il n. 2678/91 del 9 settembre 1991) recante le misure applicabili nell'anno 1992 ai fini del miglioramento della qualità dell'olio di oliva, segue in via cronologica i precedenti regolamenti. In attuazione del Reg. CEE n. 2678/91, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ha predisposto un programma nazionale che comprende 25 progetti zonali, ricadenti in 12 regioni olivicole, di competenza delle Associazioni dei produttori olivicoli locali ed un Piano di attività centrali a supporto dei progetti zonali stessi. L'importo complessivo previsto per la realizzazione del Programma Nazionale in questione si aggira attorno ai 18.7 miliardi di Lire.

**DIRETTIVA CEE DEL CONSIGLIO N.91/683/CEE DEL 19 DICEMBRE 1991
(PROTEZIONE FITOSANITARIA)**

Alla fine dell'anno 1991 sulla G.U. delle Comunità Europee è

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stata pubblicata la direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1991 n. 91/683/CEE che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali.

Tale direttiva indica le nuove misure che i paesi CEE dovranno adottare nel settore fitosanitario a decorrere dal 1 gennaio 1993:

- uniformità delle norme nazionali ed intracomunitarie in campo fitosanitario;
- libera circolazione all'interno della Comunità, dei vegetali e dei prodotti vegetali, per i quali viene rilasciato un "passaporto delle piante", abolendo le formalità ed i controlli alle frontiere, che vengono invece effettuati nei luoghi di produzione (per garantire l'efficacia di questo sistema di controllo, tutti i produttori dovrebbero essere soggetti a registrazione ufficiale);
- rafforzamento delle norme fitosanitarie da applicare alle produzioni vegetali dei Paesi terzi, per evitare l'introduzione nella CEE di organismi nocivi;
- i prodotti vegetali in provenienza dai Paesi terzi per entrare nella Comunità saranno dotati di passaporti delle piante in sostituzione del certificato fitosanitario nei punti di entrate Comunitarie;
- ogni Stato membro istituisce o designa un'autorità unica e centrale nazionale responsabile del coordinamento e dei contatti relativi alle questioni fitosanitarie oggetto della suddetta direttiva.

Il settore fitosanitario, a seguito del trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario dei controlli fitosanitari (art. 4 III comma, D.R.R. n. 616 del 24 luglio 1977), ha subito disfunzioni ed

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anomalie nonché l'impossibilità di poter effettuare un coordinamento a livello nazionale in mancanza di una normativa quadro.

A ciò, si aggiunge la sentenza della Corte Costituzionale n. 558 dell'11-19 maggio 1988 che ha annullato gli articoli 1, 2 e 4 del D.P.C.M. 29 aprile 1978 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative alle regioni a Statuto ordinario in materia di controllo fitosanitario all'importazione, esportazione e transito dei prodotti agricoli".

Poichè la direttiva n. 91/683/CEE prevede per ogni Stato membro nuove e gravose incombenze, così come sopra specificate, e delle quali il nostro Paese, con l'attuale struttura ed organizzazione Centrale e Regionale non può farsi carico, si rende necessario prevedere una nuova normativa che tenendo conto delle disfunzioni oggi esistenti, possa rafforzare e potenziare i Servizi Fitosanitari Regionali e istituire un Servizio di coordinamento centrale.

Detto Servizio, come prevede il punto 6 dell'art. 1 della più volte menzionata direttiva, dovrà provvedere a coordinare tutte le questioni fitosanitarie oggetto della suddetta direttiva e dovrà avere un'idonea organicità strutturale in conformità della Convenzione Internazionale per la protezione dei vegetali (FAO 1951).

Ciò premesso, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste in collaborazione con le Regioni, dovrà quanto prima emanare un provvedimento di recepimento della direttiva n. 91/683/CEE tenendo conto di tutti gli adempimenti connessi con la direttiva in questione.

DIRETTIVA CEE DEL CONSIGLIO N. 91/682/CEE DEL 19 DICEMBRE 1991 (VIVAI)

Tre sono le proposte del Consiglio presentate nel febbraio

1990 per la certificazione vivaistica riguardanti rispettivamente: piantine di ortaggi e relativi materiali di moltiplicazione ad esclusione delle sementi; piante da frutto e infine piante ornamentali.

Nel dicembre 1991 è stata emanata la direttiva n. 682 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante ornamentali.

Per le altre due direttive l'emanazione dovrebbe avvenire entro il 1992.

Per tutte e tre comunque la certificazione è attuata sotto l'autorità dello Stato membro eventualmente in collaborazione con autorità locali negli ambiti stabiliti dalle costituzioni di ogni Stato membro.

La direttiva 682/91 e le due proposte sono, a richiesta unanime dei dodici paesi, coordinate con la direttiva 77/93/CEE per quanto riguarda gli aspetti fitosanitari dei materiali da certificare.

Per i prodotti importati dai paesi terzi vige l'equivalenza delle condizioni di garanzia previste dalle direttive; il medesimo principio non è obbligatorio per le produzioni comunitarie destinate a paesi terzi con normative in materia diverse da quelle CEE.

Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi a tale direttiva entro il 31 dicembre 1992 in modo che a partire dal 1° gennaio 1993 il servizio di certificazione sia operativo.

In merito alla proposta della Commissione ancora in itinere di approvazione, il Ministero, sentite le principali organizzazioni professionali e di categoria interessate, ritiene di dover sostenere le seguenti proposte:

- 1) obbligatorietà del Regolamento;
- 2) ampliamento del numero di specie da certificare;

- 3) maggiore rispetto delle problematiche fitosanitarie delle aree meridionali rispetto al Nord-Europa;
- 4) estensione del campo di applicazione della proposta anche alle piantine derivanti da seme;
- 5) maggiore coordinamento con la direttiva 458/70 sulle sementi;
- 6) sistema di controllo che garantisca il processo di ottenimento del materiale e non una semplice verifica a posteriori.

C'è infine da segnalare che a livello nazionale già esistente una normativa sulla certificazione (D.M. 2 luglio 1991 n. 289) che è in via di completamento con l'emanazione delle norme di produzione per singole specie.

REGOLAMENTO CEE N. 2092/91 DEL CONSIGLIO DEL 24 GIUGNO 1991 (GARANZIE DEL CONSUMATORE DI PRODOTTI BIOLOGICI)

In data 24 giugno 1991 è stato emanato il Regolamento CEE n. 2092 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Come da accordi presi nell'ambito del Consiglio al fine di accelerarne l'emanazione, il campo di applicazione del regolamento riguarda esclusivamente i prodotti di origine vegetale ed i loro trasformati, rinviando al 1° luglio 1992 il termine di presentazione di una proposta sui prodotti zootecnici elaborata dalla Commissione.

Nel corso del II semestre 1991 a livello comunitario si è affrontato il problema relativo all'attuazione del regolamento in ogni singolo Paese e la Commissione ha inoltre presentato una proposta di normativa per regolamentare le condizioni di equivalenza dei prodotti

biologici importati da paesi terzi (Art. 11 Reg. CEE 2092/91).

L'emanazione del Regolamento nel giugno 1991 comporta comunque impegni che si estendono anche al 1992 ed in particolare entro marzo 1992 occorrerà determinare:

- 1) l'autorità competente dello Stato membro, incaricata di raccogliere le notifiche dei produttori, dei trasformatori e degli importatori di prodotti biologici;
- 2) il sistema di controllo e gli organismi e/o le autorità designate ad esercitare detta funzione al fine di garantire le norme di produzione previste negli allegati del regolamento (All.ti I, II e III) in modo che dal giugno 1992 possa iniziare l'attività di controllo effettiva.

Inoltre a partire dal 1° luglio 1992, si dovrebbe iniziare l'esame della proposta della Commissione inerente i prodotti biologici di origine animale.

L'Italia ha sostanzialmente appoggiato la proposta della Commissione sostenendo però un sistema di controllo esercitato da Organismi autorizzati dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e l'utilizzo del marchio comunitario obbligatorio.

In merito alle condizioni di equivalenza per l'importazione dei prodotti biologici da paesi terzi, l'Italia sostiene che le richieste di esportazione verso la Comunità, avanzata da produttori terzi, deve comunque essere presentata o patrocinata dal Governo del Paese terzo al fine di garantire giuridicamente eventuali accordi commerciali.

PROVVEDIMENTI COMUNITARI ADOTTATI IN SEDE DI CONSIGLIO E DI COMMISSIONE CONCERNENTI TEMATICHE SEMENTIERE

Con il reg. CEE n. 1739/91 del Consiglio del 13 giugno 1991, è stato fissato l'importo dell'aiuto comunitario alle sementi per le

campagne 1992/93 e 1993/94.

Questo Regolamento, attualmente, ha scadenza biennale. La proposta avanzata in sede di Comitato è quella di dare una scadenza annuale al suddetto Regolamento. L'Italia ottempera al Regolamento in questione con una circolare esplicativa. Se verrà mantenuto l'aiuto al settore, la disposizione verrà stabilita parallelamente alle decisioni che verranno adottate relativamente alla fissazione dei prezzi agricoli della CEE..

Il Regolamento CEE n. 1969/91 della Commissione del 4 luglio 1991 è di applicazione esclusivamente tecnica e stabilisce, anno per anno, quali siano le varietà di *Lolium perenne* che a seguito della iscrizione nei Registri Nazionali risultano essere ad alta o bassa persistenza ed in base a questa suddivisione le suddette varietà vengono inserite nell'elenco del sopra citato regolamento per il relativo aiuto.

La rettifica della decisione della Commissione n. 90/639/CEE del 12 novembre 1990 ha avuto come conseguenza l'emanazione di un decreto ministeriale per l'adozione del sistema di denominazione per varietà di ortaggi, in seguito al programma "ombrello". Con il D.M. 22 giugno 1991 è stato trasferito nella Legislazione nazionale il dispositivo di adozione delle denominazioni varietali al fine di consentire lo smaltimento delle scorte di magazzino. Le denominazioni varietali ed i relativi sinonimi potranno essere usate fino alla data 30 giugno 1993.

La modifica della direttiva n. 86/109/CEE ha portato al recepimento nella Legislazione nazionale di due altre direttive, la 89/424/CEE e la 91/376/CEE relative alla commercializzazione di sementi di piante foraggere. La conseguenza dell'adozione di queste due direttive è che per il 1992 e per gli anni futuri non sarà più possibile

importare sementi "commerciali" delle varietà elencate nelle due direttive.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO SULLA PRIVATIVA COMUNITARIA PER RITROVATI VEGETALI

In materia di protezione delle "novità vegetali" la normativa internazionale trae le sue origini dalla Convenzione di Ginevra del 1961, successivamente modificata con l'atto integrativo del 1978. A tale convenzione, nel corso degli anni, hanno aderito numerosi Paesi dando luogo all'UPOV (Unione per la Protezione delle Novità Vegetali).

In questo contesto internazionale va inserita la proposta di Regolamento comunitaria elaborata in sede CEE. Ciò in quanto, l'adesione all'UPOV, da parte di uno Stato o di una organizzazione sovranazionale (quale è la CEE), è possibile solo dopo che tale Stato o tale Organizzazione abbia adottato uno strumento di ratifica della Convenzione suddetta.

Allo stato attuale il progetto di Regolamento, redatto nella sua forma definitiva, detta un complesso di norme relative:

- a) alla definizione di varietà (oggetto della protezione);
- b) ai requisiti della varietà ai fini della protezione;
- c) alla definizione di costitutore;
- d) ai diritti spettanti al costitutore;
- e) alle norme di natura amministrativa.

Attualmente, in sede CEE, è allo studio la proposta di Regolamento con la finalità di accertare eventuali punti di conflitto con la Convenzione UPOV, così come revisionata dalla Conferenza Diplomatica nel mese di marzo del 1991.

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

TRASPORTI

I - TRASPORTI TERRESTRI

1. Transito dei trasporti intracomunitari attraverso il Territorio di Paesi terzi

A seguito di una relazione del Commissario Van Miert, il Consiglio, preso atto del fatto che la situazione dei negoziati con l'Austria e con la Svizzera è rimasta immutata rispetto a quanto emerso nella sua precedente sessione del 20/21.6.1991, e che tuttavia si intravede qualche possibilità di indurre detti Paesi a modificare la loro posizione negoziale in modo tale da permettere la stipulazione di accordi accettabili da parte della Comunità, ha dato mandato alla Commissione di riprendere immediatamente le trattative con i due Paesi in questione.

2. Trasporti di merci su strada

E' stata decisa, a maggioranza qualificata e col solo voto contrario dell'Italia l'adozione di un regolamento concernente l'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità eseguiti in partenza o a destinazione del territorio di uno Stato membro od in transito attraverso uno più Stati membri e contenente le norme relative all'Organizzazione di detto mercato da applicarsi a partire dall'1.1.1993, data alla quale diverrà operante la liberalizzazione dei trasporti stradali di merci fra Stati membri.

La presa di posizione italiana contraria è stata determinata

dal fatto che, in contrasto col parere al riguardo espresso dal servizio giuridico del Consiglio, le altre delegazioni e la Commissione hanno respinto una richiesta Italiana volta a far inserire anche i trasporti fra due Stati membri in transito per uno o più Paesi terzi nel campo di applicazione della disposizione del par. 2 dell'art. 1 di detto regolamento, secondo la quale il regolamento medesimo è da considerare applicabile ai trasporti in partenza da uno Stato membro ed a destinazione di un Paese terzo solo a seguito della stipulazione di un accordo fra le Comunità ed il Paese terzo interessato.

Il dissenso italiano è stato motivato con una dichiarazione unilaterale con la quale è stato sottolineato che il mancato accoglimento della predetta richiesta potrà comportare una discriminazione dei vettori italiani nell'ambito dei trasporti intracomunitari in transito attraverso Paesi terzi.

L'Italia ha inoltre chiesto di mettere a verbale la riserva di adire le vie legali se la decisione sulla futura proposta della Commissione in materia di ripartizione degli "ecopunti" che l'Austria metterà a disposizione della Comunità sarà considerata non soddisfacente.

3. Trasporti internazionali di viaggiatori su strada

E' stato raggiunto, a maggioranza qualificata e con la sola opposizione italiana, un accordo sull'adozione di un regolamento relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus ed avente l'effetto di applicare a detti trasporti il principio della libera prestazione dei servizi. Poichè detto regolamento contiene una disposizione in materia di trasporti interessanti anche Paesi terzi della stessa portata di quell'art. 1 par. 2 del regolamento concernente l'accesso al mercato dei

trasporti di merci su strada, l'Italia ha motivato la sua opposizione riprendendo quanto già affermato riguardo il suddetto regolamento.

4. Fiscalità dei trasporti su strada

Il Consiglio ha preso posizione come segue circa la soluzione da dare al problema dell'imputazione dei costi di infrastruttura a certi autoveicoli pesanti.

- Ha chiesto al Consiglio ECOFIN di prendere maggiormente in considerazione taluni aspetti relativi all'ambiente affinché gli utenti paghino un contributo che vari in funzione del grado di utilizzazione delle strade.
- Ha raccomandato al Consiglio ECOFIN e alla Commissione che nel proseguimento dei lavori concernenti la tassazione degli autoveicoli industriali, si tenga conto della relazione con le accise sul carburante e con i pedaggi senza escludere per il momento nessun approccio.
- Ha auspicato che, tenuto conto delle ripercussioni dell'armonizzazione fiscale sulle condizioni di concorrenza nel settore del trasporto stradale, il Consiglio trasporti sia associato più strettamente al proseguimento dei lavori.

5. Limitatori di velocità

E' stato raggiunto un accordo sull'adozione di una direttiva facente obbligo agli Stati membri di vietare la circolazione sulla propria rete stradale agli autobus con 8 posti a sedere oltre quello del conducente e di peso massimo superiore a tonn. 10, nonché ai veicoli adibiti al trasporto di merci e di peso superiore a tonn. 12, che non siano muniti di un limitatore di velocità calibrato per una velocità

massima rispettivamente di Km. 100 e di Km. 85 l'ora.

Tale divieto avrà effetto dal 1.1.1994 per i veicoli immatricolati a partire da tale data, dall'1.1.1995 per quelli immatricolati tra l'1.1.1988 e l'1.1.1994 e dall'1.1.1996 per quelli immatricolati in questi stessi periodi di tempo e che siano utilizzati esclusivamente in traffico nazionale.

6. Pesi e dimensioni degli autoveicoli industriali

E' stata raggiunta un'intesa sull'adozione di una direttiva che dà la definizione della nozione di "sospensioni riconosciute equivalenti sul piano comunitario alle sospensioni pneumatiche" da prendersi come base per l'applicazione delle disposizioni di cui ai punti 2.2.4.2. - 2.3.2. - 2.3.3. - 3.5.3. dell'allegato I della direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi e dimensioni degli autoveicoli industriali così come modificata dalla direttiva 89/338/CEE.

7. Sicurezza stradale

Dopo aver preso atto di un rapporto provvisorio del Commissario Van Miert sull'attività svolta dal gruppo di lavoro ad alto livello da esso costituito nella sua sessione del 20/21.6.1991 con l'incarico di definire gli obiettivi e le modalità di attuazione di un programma d'azione comunitario nel settore della sicurezza stradale, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentargli entro il mese di maggio p.v. delle proposte formali su detta materia.

8. Cinture di sicurezza

E' stato raggiunto un accordo sull'adozione di una direttiva

volta ad introdurre un regime uniforme in materia di uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sui sedili anteriori e posteriori dei veicoli della categorie M1 (veicoli adibiti al trasporto di persone ed aventi al massimo 9 posti) e sui sedili anteriori dei veicoli delle categorie M2 e N1 (minibus ed autocarri di peso massimo non superiore a tonnellate 3,5).

Tale direttiva prevede:

- Una regola generale facente obbligo al conducente ed ai passeggeri che occupino i sedili sopra indicati di utilizzare una cintura di sicurezza od un sistema di ritenuta qualora i sedili stessi ne siano equipaggiati;
- le sanzioni da tale obbligo delle persone che non possano assolverlo per motivi di salute e che siano munite di apposito certificato medico.

Peraltro, essa contiene due disposizioni che consentono agli Stati membri di accordare autonomamente talune deroghe attinenti al trasporto dei bambini nonchè, previa consultazione della Commissione, altre deroghe di carattere più generale (questa seconda disposizione garantisce l'ulteriore applicazione di tutte le deroghe attualmente previste dalla nostra legislazione nazionale).

Alla predetta direttiva, gli Stati membri dovranno conformarsi anteriormente al 1°.1.1993.

9. Trasporto delle persone a mobilità ridotta

E' stata approvata una risoluzione con la quale il Consiglio invita la Commissione ad elaborare un programma di azione comunitaria comprendente proposte di misure volte a facilitare l'accesso delle

persone a mobilità ridotta a tutti i mezzi di trasporto pubblici e alle relative infrastrutture.

10. Infrastrutture di trasporto

Il Consiglio ha preso atto di un rapporto della Commissione sui lavori in corso in vista della realizzazione delle reti di infrastrutture dei trasporti.

11. Ricerca scientifica

E' stata approvata una risoluzione con la quale il Consiglio sottolinea la necessità di prendere in considerazione l'importanza del settore dei trasporti nell'elaborare il quarto programma quadro per azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico.

12. Trasporti per via navigabile interna, cabotaggio

E' stata concordata l'adozione di un regolamento sull'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali di viaggiatori e di merci in uno Stato membro (cabotaggio).

Nell'essenziale, tale regolamento prevede che:

- a) con decorrenza dal 1° 1.1.1993 i trasportatori comunitari sia di viaggiatori che di merci in conto terzi per via navigabile interna purchè operanti con battelli appartenenti a persone fisiche aventi la nazionalità di uno Stato membro oppure ad enti morali aventi sede in uno Stato membro ed a partecipazione maggioritaria di cittadini comunitari saranno ammessi ad effettuare trasporti nazionali in uno Stato membro diverso da quello di residenza, senza dover ivi "creare una sede o altro stabilimento";

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b) la disposizione sub a) sarà applicabile con decorrenza dal 1°.1.1995 anzichè dal 1°.1.1993 ai trasporti fra i porti situati nei "Lander" della ex R.D.T. ed a Berlino;
- c) sempre in deroga alla disposizione sub a), fino al 1°.1.1995 la Germania e la Francia potranno limitare l'accesso al cabotaggio da parte dei vettori non residenti rispettivamente ad uno e due trasporti consecutivi ad un trasporto internazionale e da effettuare sull'itinerario diretto di ritorno di quest'ultimo;
- d) troveranno applicazione nei confronti dei vettori non residenti determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti nello Stato membro ospitante per quanto concerne la prestazione di servizi nel settore dei trasporti (e non tutte le pertinenti disposizioni applicabili ai trasportatori residenti).

Il regolamento di cui sopra è approvato formalmente il 16.12.1991 (Reg. CEE n. 3921/91 del 16.12.1991)).

13. Patenti per la condotta dei battelli della navigazione interna

E' stato raggiunto, a maggioranza qualificata, un accordo sull'adozione di una direttiva sul reciproco riconoscimento delle patenti per la condotta dei battelli adibiti al trasporto di viaggiatori e di merci per via navigabile interna, la quale:

- a) stabilisce che la patente di battelliere del Reno, rilasciata in conformità della Convenzione riveduta per la navigazione del Reno, è

da considerare valida per tutte le vie d'acqua della Comunità;

- b) prescrive il reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri della rispettiva patente nazionale valida per la navigazione sulle vie d'acqua interne "a carattere marittimo". In pratica, tale disposizione interessa solo quattro Stati membri e cioè Belgio, Francia, Germania e Olanda.
- c) obbliga gli Stati membri a riconoscere la patente nazionale diversa da quella sub b) rilasciata da qualsiasi altro Stato membro come abilitante alla condotta di battelli sulle proprie vie d'acqua interne, ad eccezione di quelle per le quali è richiesta la patente di battelliere del Reno e di quelle "a carattere marittimo". Tale disposizione è per ora applicabile soltanto alle patenti dei quattro Stati membri avanti citate i quali - unitamente al Lussemburgo che non ha alcuna patente nazionale e rilascia solo quella di battelliere del Reno, sono quelli maggiormente intessati alla navigazione interna;
- d) ammette la possibilità di includere nel campo di applicazione della disposizione sub c), previo espletamento di apposita procedura da svolgersi ad iniziativa della Commissione, anche la patente nazionale di qualsiasi altro Stato membro che lo richieda (ciò è stato già fatto dall'Italia, dal Portogallo e dal Regno Unito e la Commissione si è impegnata a dare seguito alle loro richieste nel più breve termine possibile) la suddetta direttiva è stata approvata formalmente il 16/12/1991 (91/672/ CEE del 16/12/1991).

II - TRASPORTI AEREI

1. Licenze del personale dell'Aviazione Civile

E' stato raggiunto un accordo sull'adozione di una direttiva facente obbligo a ciascuno Stato membro di accettare le licenze del personale navigante dell'Aviazione Civile addetto a mansioni tecniche (piloti, navigatori e tecnici di volo) rilasciate da altri Stati membri sulla base di altri requisiti che possono essere considerati equivalenti a quelli da esso richiesti per il rilascio delle corrispondenti licenze nazionali.

Tale direttiva costituisce un primo passo verso l'instaurazione di una normativa comunitaria atta ad assicurare la libera circolazione di tutto il personale dell'Aviazione Civile addetto a mansioni per le quali è richiesta una preparazione professionale specifica. E' infatti prevista l'attuazione, a breve scadenza, di ulteriori misure applicabili anche alle altre categorie del predetto personale e coportanti il rilascio delle licenze in questione sulla base di condizioni armonizzate nonché il pieno riconoscimento reciproco delle licenze stesse da parte degli Stati membri.

La direttiva di cui sopra, alla quale gli Stati membri dovranno conformarsi entro il 1/6/1992, è stata approvata formalmente il 16/12/1991 (91/670/CEE del 16/12/1991).

2. Armonizzazione tecnica

E' stata decisa l'adozione di un regolamento concernente l'armonizzazione delle norme tecniche e procedure amministrative relative alla progettazione, alla costruzione, all'utilizzazione ed alla manutenzione degli aeromobili, dei loro motori e delle altre apparecchiature della navigazione aerea mediante recepimento nella

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da un apposito Organismo costituito sotto l'egida della Commissione Europea dell'Aviazione Civile (CEAC), e cioè le "Joint Aviation Authorities" ("JAA").

Nell'essenziale, tale regolamento fa abbligo agli Stato membri:

- di adoperarsi, se del caso, affinché le loro autorità competenti in materia di aviazione civile soddisfino alle condizioni di adesione alle "JAA" e sottoscrivano senza riserve gli "Arrangements Concerning the Development, the Acceptance and the Implementation of Joint Aviation Requirements" (accordi riguardanti l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione delle norme "JAR") conclusi a Cipro in data 11/9/1990;
- di applicare le "JAR" in vigore al 1/1/1992, nonché quelle che verranno recepite in seguito mediante decisione adottata dal Consiglio su proposta della Commissione, a tutti gli aeromobili immatricolati tanto nella Comunità che in Paesi terzi che vengano utilizzati da un trasportatore aereo comunitario così come definito dai regolamenti CEE n. 2343/90 e n. 294/91, come pure da una persona fisica o da un Ente morale stabiliti in uno Stato membro;
- di riconoscere le certificazioni di conformità alle norme tecniche e procedure amministrative in argomento rilasciate da un altro Stato membro per gli aeromobili, per i loro motori ed eliche nonché per le apparecchiature destinate ad essere in essi installate ai fini del volo.

Il regolamento di cui sopra, la cui entrata in vigore è fissata all'1/1/1992, è stato approvato formalmente il 16/12/1991 (Reg. CEE n. 3922 del 16/12/1991).

3. Negoziati con paesi terzi in materia di trasporti aerei

E' stata discussa una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione fra la Comunità, da una parte, la Norvegia e la Svezia, dall'altra parte, di un Accordo sull'Aviazione Civile che dovrà rendere applicabile a detti Paesi terzi la vigente legislazione comunitaria in materia di trasporto aereo nonché le sue future integrazioni e modifiche.

Pur in assenza di qualsiasi presa in posizione contraria al contenuto dell'Accordo, la suddetta proposta non ha potuto per ora essere approvata a causa di una divergenza sulla relativa base giuridica, che la Commissione ha individuata nell'articolo 113 del Trattato (politica commerciale) mentre tutte le delegazioni hanno ritenuto che debba essere l'articolo 84 par. 2 (politica dei trasporti).

Il Consiglio ha pertanto convenuto di chiedere il parere del Parlamento Europeo sul problema così postosi.

4. Terza fase di liberalizzazione dei trasporti aerei

Nell'attesa del parere del Parlamento Europeo, il Consiglio ha proceduto ad uno scambio di opinioni che ha permesso di definire taluni orientamenti cui attenersi nel proseguimento dei lavori relativi al seguito da dare alle proposte presentate dalla Commissione in vista dell'adozione delle misure necessarie per il completamento del Mercato Interno nel settore dei trasporti aerei.

5. Limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili

E' stato raggiunto un accordo sull'adozione di una direttiva

5. Limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili

E' stato raggiunto un accordo sull'adozione di una direttiva volta dapprima a limitare e, con decorrenza del 1.4.2002, ad interdire completamente - salve alcune deroghe temporanee a favore di compagnie stabilite in certi paesi in via di sviluppo - l'utilizzazione negli aeroporti degli Stati membri degli aeromobili subsonici civili a reazione dotati di motori con coefficiente di diluizione inferiore a 2, di massa massima al decollo uguale o superiore a Kg. 34.000 o di capacità superiore a 19 posti esclusi quelli riservati all'equipaggio e muniti di certificato acustico conforme alle norme specificate nell'allegato 16, volume 1, parte II, capitolo 2 della convenzione sull'Aviazione Civile internazionale.

Linee di azione previste durante il semestre di Presidenza portoghese

Per quanto riguarda le azioni che interessano più da vicino il Comparto dei Trasporti è da dire che esse dovrebbero svilupparsi secondo le seguenti direttrici:

I - Trasporti aerei terza fase di liberalizzazione

La Presidenza portoghese sarà impegnata a proseguire l'esame di un "pacchetto" di proposte presentate dalla Commissione volte all'adozione entro il 31.12.1992, delle misure ancora necessarie per il completamento del Mercato Interno del settore del trasporto aereo, fra cui quella dell'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro (cabotaggio).

II - Trasporti terrestri

La Presidenza portoghese mira in particolare a far adottare dal Consiglio (Trasporti) un regolamento relativo all'attuazione del programma d'azione nel campo dell'infrastruttura di trasporto che copra un arco temporale di cinque anni a partire dal 1993 e che tradurrebbe in pratica un programma infrastrutturale rispondente ai principi ed agli obiettivi (artt. 7A - 129B - 129C) affermati dal trattato dell'Unione Europea sottoscritto a Maastricht dai Capi di Stato.

L'apertura del Mercato Unico ed integrato del 1993 comporterà una politica profondamente innovativa nei trasporti comunitari e nella qualità dei servizi e delle infrastrutture, verso l'auspicata coesione economica e territoriale dei paesi europei.

Altro aspetto fondamentale per lo sviluppo delle reti transeuropee l'"interoperabilità" delle stesse in termini di servizio, standard progettuali e di impianto per garantire il diritto di accesso alle reti.

Quest'ultima condizione, l'accesso alle reti, è fondamentale per attuare la direttiva del Consiglio CEE n. 440/91, finalizzata a rendere più competitiva ed efficiente la rete ferroviaria ed a migliorare in tal modo la qualità del servizio, in funzione dell'auspicato sviluppo del Mercato Interno.

In questa prospettiva è opportuno sviluppare un programma di azione comunitario che consenta, attraverso il sostegno finanziario della CEE, di realizzare una rete di trasporto transeuropea intermodale ed integrata in funzione di un reale incremento degli scambi commerciali e della libera circolazione delle merci e delle persone su tutto il territorio europeo.

Si ricorda al proposito il Regolamento CEE n. 3359/90 il sostegno comunitario per le infrastrutture di trasporto, in vista del

Mercato Unico del 1992 che, occorre sottolineare, è stato approvato nel semestre di Presidenza italiana del 1990.

Tale regolamento si è concretizzato in un sostanziale impegno comunitario volto a concedere un sostegno finanziario ai grandi progetti comunitari: Alta Velocità ferroviaria e trasporto combinato delle merci.

In particolare il progetto di rete ferroviaria di interesse comunitario indica tra gli interventi prioritari la direttrice ad alta velocità Torino-Milano-Venezia ed il suo prolungamento verso Est nell'ambito dell'asse comunitario mediterraneo che collega Portogallo, Spagna e Francia all'Italia.

A questa direttrice dovrà aggiungersi il collegamento Milano-Roma-Napoli-Battipaglia verso Sud, come naturale interconnessione con la rete comunitaria.

In termini finanziaria il programma triennale di azione della Comunità, 1990/92, ha pianificato un sostegno comunitario di oltre 250 miliardi, dei quali ha beneficiato anche il nostro Paese, sia per quanto attiene alla progettazione della Linea padana (Torino-Milano-Venezia), sia per realizzare il progetto di un sistema come europeo di controllo comando che consenta di realizzare l'armonizzazione e la compatibilità tecnica delle nuove linee, consentendo la libera circolazione dei diversi treni ad alta velocità (ETR 500, TGV, ICE).

Occorre sottolineare, inoltre, tra i progetti prioritari, la rete europea di trasporto combinato che interessa in modo particolare, il nostro Paese sia per quanto attiene le direttrici Adriatica e Tirrenica, sia come elemento di connessione della rete degli interporti di primo livello, individuata nel Piano Generale dei Trasporti.

La strategia di azione della Comunità è orientata a proporre uno schema direttore per le infrastrutture e a promuovere tutte le

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

misure necessarie per la gestione della rete favorendo gli interventi finanziari, non soltanto per l'adeguamento delle linee ferroviarie, ma per realizzare gli impianti di movimentazione da realizzarsi negli ambiti interportuali.

In prospettiva l'Italia mira ad intensificare l'intervento comunitario, sia a livello tecnico di comitato infrastrutture che a livello politico di Consiglio CEE. Si tratta, infatti, di sostenere fortemente i progetti di intervento nazionale che dovranno essere contenuti nel nuovo Regolamento CEE al quale è accompagnato un Piano quinquennale di finanziamenti 1993/97.

Tale piano quinquennale avrà una dotazione finanziaria notevolmente più rilevante del precedente e, quindi, consentirà una maggiore disponibilità di fondi da destinare alla realizzazione di infrastrutture ferroviarie per l'alta velocità e di trasporto combinato delle merci.

MERCATO INTERNO**DIRITTO SOCIETARIO**

La Commissione CEE è intenzionata ad estendere alle Associazioni, alle Società cooperative, alle mutue , regolate in Italia dalla Legge 15 aprile 1886, n. 3818 e dal titolo VI del Codice Civile), la stessa logica delle società per azioni, salvaguardandone la natura di società di persone.

Con un pacchetto di proposte presentate il 5 marzo 1992, al Consiglio Mercato Interno del 31 dello stesso mese, la Commissione intende proporre uno Statuto Europeo per Associazione, Società cooperative, Mutua Europea.

L'ostacolo sul quale rischia di arenarsi è, come nel caso della proposta di Società Europea, il ruolo dei lavoratori e la forma di una loro partecipazione (informazione, consultazione, gestione, controllo).

La posizione negoziale dell'Italia è di affrontare il problema del ruolo dei lavoratori nell'ambito del progetto di direttive ad hoc (che completa lo statuto della Società Europea), evitando il tentativo di creare un precedente, tentativo che verrebbe respinto dagli stati contrari alla direttiva generale (Regno Unito soprattutto).

Sulla partecipazione dei lavoratori, l'Italia è favorevole a "garantire ai lavoratori un diritto di partecipazione relativamente alle questioni e decisioni che riguardano la vita della SE" lasciando agli Stati Membri possibilità di optare per uno dei modelli previsti:organo di vigilanza (sistema dualistico), organo di amministrazione (sistema monistico), organo distinto (rappresentanti dei lavoratori nella direzione o nell'amministrazione), mediante un accordo scritto concluso prima della costituzione della SE tra lavoratori ed organi societari

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si riassumono sotto questo capitolo gli argomenti che sono trattati solo nel Consiglio Mercato Interno. Altri argomenti come Ambiente, Energia, Sanità, Fiscalisti, Politica Sociale sono trattati sotto i capitoli ad hoc anche se sono di competenza sia del Consiglio specifico che del Consiglio Mercato Interno.

OPA

Nonostante le pressioni esercitate dal nostro Paese per arrivare a definire una normativa europea per le Offerte Pubbliche di Acquisto, la proposta di XIII direttiva societaria per le OPA è stata bloccata nella discussione negoziale del Consiglio ESCOFIN sia sotto Presidenza Olandese sia sotto Presidenza Portoghese.

Durante la Presidenza del Regno Unito potrebbe essere proposto un modello di soluzione arbitrale nel caso di un lancio di OPA, al quale l'Italia è contraria.

La posizione italiana, molto garantista, mira a fissare una soglia (33%) a partire dalla quale ogni OPA sia obbligatoria e portata a conoscenza sia della società-bersaglio, sia dei lavoratori interessati all'operazione di acquisizione.

GRANDI RETI TRANSEUROPEE

Inserito tra gli obiettivi compresi nel Trattato dell'Unione, siglato a Maastricht, rilanciato nell'ottobre scorso dal Ministro per le Politiche Comunitarie con l'invito a superare il dissenso sulla fonte dei finanziamenti necessari alla sua attuazione, il progetto GRANDI RETI è particolarmente sentito dalla Presidenza di turno portoghese.

I 3 progetti di regolamento, presentati dalla Commissione al Consiglio, che introducono la possibilità di rilasciare una "dichiarazione di interesse europeo" (D.I.E.) a progetti di reti transeuropee nel settore di trasporti, energia elettrica e gas naturale, telecomunicazioni, hanno condotto all'approvazione di una risoluzione del Consiglio (Consiglio Mercato Interno, 31 marzo 1992), accompagnata da dichiarazioni di principio o interpretative. Permane la divergenza tra le delegazioni che considerano le reti come elemento di rafforzamento del Mercato Interno da realizzare con finanziamenti privati (UK, RFG, NL) e delegazioni che sottolineano la coesione economico-sociale per collegare le aree periferiche tramite finanziamenti comunitari (IRI, GR, SP, PORTOGALLO).

L'Italia proseguirà il negoziato, sotto Presidenza portoghese, seguendo questi orientamenti:

- le Reti Transeuropee sono fondamentali non solo ai fini dell'approfondimento del processo di integrazione nell'ambito dell'Unione ma anche nel quadro di sempre più strette relazioni tra la Comunità ed i Paesi terzi;
- la Commissione deve presentare regolarmente al Consiglio Mercato Interno uno stato di avanzamento dei lavori per consentire il necessario coordinamento delle attività che i Consigli settoriali (Trasporti Energia e Telecomunicazioni) saranno chiamati a svolgere

in materia di Reti Transeuropee.

- sul finanziamento sosterrà la linea della Commissione che riconosce un ruolo decisivo alle aperture contenute nel Trattato di Maastricht in materia di credito sovvenzionato per progetti strutturali.

APPALTI PUBBLICI

Il pacchetto di 7 direttive per completare la normativa comunitaria in materia di commesse pubbliche è in fase avanzatissima di realizzazione.

Dopo l'adozione della direttiva "ricorsi nei settori esclusi" (acqua, energia, trasporti, telecomunicazioni-Direttiva 92/13/CEE del 25 febbraio 1992) e la "posizione comune del Consiglio" per la direttiva "appalti pubblici servizi" (C.M.I. 25 febbraio 1992, il programma della Presidenza Portoghese prevede:

-adozione della direttiva "appalti pubblici servizi"

-posizione comune del Consiglio per la direttiva "appalti pubblici di Servizi nei c.d. settori esclusi"

entrambe per il Consiglio Mercato Interno del 18 giugno 1992.

Sulla proposta di direttiva "appalti servizi nei settori esclusi" prosegue il negoziato a Bruxelles, in attesa della prima lettura del Parlamento Europeo prevista per maggio.

La posizione negoziale italiana, stabilita nelle riunioni di coordinamento prevede:

-diversa definizione di imprese affiliate, prescindendo dalla 7a direttiva societaria

-abbassamento della soglia (dall'85% al 50-60%) prevista nelle transazioni intragruppo tra società affiliate, a partire dalla quale scatta l'esenzione dall'appalto pubblico.

Tali richieste mirano a non penalizzare le società di servizi, operanti nelle partecipazioni statali, che, oltre a fornire servizi alle capogruppo, hanno anche una propria posizione di mercato.

ASSICURAZIONI

Il Consiglio Mercato Interno del 19/12/91 ha definitivamente approvato la direttiva del Consiglio relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.

Tale direttiva contribuisce direttamente ed indirettamente al completamento del mercato interno. Direttamente in quanto mira a stabilire parità di trasparenza finanziaria e dunque di competitività tra i vari assicuratori; indirettamente per quanto riguarda le disposizioni in materia di riserve tecniche. Poichè secondo una sentenza della Corte di giustizia europea, l'armonizzazione è una condizione preliminare all'estensione della libertà di prestazione di servizi ai rischi di massa, la direttiva approvata, soddisfacendo tale condizione, faciliterà l'adozione di altre direttive nel settore assicurativo.

Nello stesso Consiglio è stata anche adottata la direttiva relativa all'istituzione di un Comitato delle Assicurazioni che ha il compito di assistere la Commissione nel settore dell'assicurazione, sia nel ramo "vita" che negli altri rami.

Il Consiglio ha, inoltre, espresso parere favorevole in linea di principio, in attesa del prescritto parere del Parlamento Europeo, sul testo della proposta di terza direttiva assicurazione diversa da quella sulla vita che mira a completare la liberalizzazione del mercato assicurativo instaurando un sistema di autorizzazione unica.

Nel prossimo semestre di presidenza portoghese dovrebbe essere definita la posizione comune anche sulla parallela proposta di direttiva riguardante l'assicurazione diretta sulla vita, sulla quali esiste già il parere del comitato economico sociale.

Anche questa proposta si colloca nella stessa logica che ha informato la politica della Commissione nel corso di questi ultimi

anni, completando l'opera di armonizzazione svolta nei settori finanziario e bancario, e si fonda sul principio di autorizzazione unica rilasciata dall'autorità di controllo dello Stato membro d'origine.

Infine la Commissione ha emanato una raccomandazione in data 19/12/91 relativa agli intermediari assicurativi, con la quale sollecita gli Stati membri a provvedere affinché gli intermediari, insediati sul loro territorio, soddisfino ai requisiti professionali e all'obbligo di registrazione, in conformità con le disposizioni della raccomandazione medesima.

BREVETTO

Nel corso dell'ultimo Consiglio dei Ministri Mercato Interno sotto la Presidenza olandese i ministri hanno preso atto dell'intenzione della futura presidenza portoghese di organizzare nell'aprile 1992 una nuova conferenza intergovernativa, prevista nella dichiarazione degli Stati membri del 1989, la quale dovrebbe mettere a punto un sistema inteso a consentire che il regime del brevetto comunitario possa entrare in vigore, al più tardi, alla data del completamento del mercato interno.

Nel semestre di Presidenza olandese, la Commissione ha presentato la proposta di regolamento del Consiglio relativo all'opposizione e all'utilizzazione del marchio CE di conformità per prodotti industriali.

La proposta è volta a modificare le direttive già adottate, in base alla risoluzione del 7/5/85 concernente un nuovo approccio in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione, in modo che tutte le disposizioni riguardanti l'apposizione del marchio siano identiche. La stessa stabilisce, inoltre, da un lato una definizione unica quanto al significato del marchio CE, e dall'altro

ne precisa la rappresentazione grafica nonché le condizioni dettagliate di apposizione.

Su tale testo il dibattito è in una fase iniziale e si prevede si prolungherà anche sotto la Presidenza portoghese.

Anche sul Marchio comunitario, nonostante l'importanza che tali proposte rivestono per il mercato interno, non si sono fatti grandi progressi per la mancanza di accordo sui due noti problemi della sede e della lingua, oltre quelle delle disposizioni di bilancio ed a difficoltà tecniche. Nella riunione informale del 13/14 settembre è stato proposto di dare mandato al Comitato dei Rappresentanti permanenti di trovare una soluzione per i problemi tecnici.

ACCIAIO

L'attuale codice degli aiuti a favore della siderurgia (decisione 322/89/CECA) in scadenza al 31/12/91 è stato prorogato per altri cinque anni ed autorizza gli aiuti pubblici alla ricerca, allo sviluppo e alla protezione dell'ambiente nonché aiuti regionali a favore della Grecia, del Portogallo e dei "Lander" tedeschi.

INDUSTRIA TESSILE E MARITTIMA

La Commissione nel II semestre '91 ha presentato al Consiglio una comunicazione con la quale si prefigge di ricordare le caratteristiche strutturali di questa industria, la natura dei problemi che essa deve affrontare e di proporre un complesso di misure che la Comunità e gli Stati membri potrebbero attuare per migliorare la competitività delle imprese e per rafforzarla a lungo termine.

Tale comunicazione è stata accolta in termini favorevoli da questi Stati membri che hanno un'importante industria tessile o che comunque hanno interesse a sostenere tale settore.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anche per il settore marittimo la Commissione ha presentato una comunicazione con la quale si propone di aprire un dibattito sulla sempre maggiore importanza della dimensione marittima nella Comunità e di individuare una risposta comunitaria alle sfide attuali e future.

AIUTI DI STATO

La Commissione CE ha rivisto il sistema dei questionari standard sugli aiuti di stato, ideato fin dal 1989, al fine di realizzare una maggiore trasparenza e migliorare il flusso delle informazioni da trasmettere alla Commissione.

Il nuovo sistema di notifiche e relazioni standardizzate porta a 5 anni il periodo per il quale la Commissione autorizzerà di norma ogni nuovo regime di aiuti invece dei tre anni previsti nella versione precedente. E' variato anche il calcolo della soglia di aumento degli stanziamenti al di sotto della quale non sarà più necessaria una notifica, riferendola ad un importo iniziale, che può essere quello approvato dalla Commissione per il primo anno, o, nel caso di regime pluriennale, la media annua dell'importo complessivo approvato. Altra novità del nuovo sistema è quello di portare a 5 milioni di ECU invece di 1 milione, la soglia, (di competenza) di bilancio, per i regimi oggetto di una relazione annuale ultrasemplificata.

Più in particolare, il nuovo sistema prevede tre tipi di relazioni: integrale, semplificata ed ultrasemplificata. La prima dovrà indicare delle notizie molto dettagliate per le spese relative agli esercizi finanziari di riferimento: previsioni di spesa, impegni o autorizzazioni di spesa, pagamenti effettivi o ordini di spesa nonchè tutte le indicazioni inerenti ai beneficiari dell'aiuto (norme, indirizzo, settore di attività del beneficiario, ecc....).

La relazione semplificata riguardante gli aiuti alla

ricerca e sviluppo (R&S) deve indicare, oltre alle notizie relative alle spese per esercizi finanziari anche la ripartizione delle spese totali secondo le varie fasi della R&S, il numero dei progetti oggetto di una cooperazione Comunitaria o internazionale e la ripartizione delle spese tra imprese, centri di ricerca e università. Per alcuni tipi di regimi (che non sono riservati solo alle PMI e che non comportano una erogazione automatica dell'aiuto).

Si devono indicare i nomi, gli indirizzi, i settori di attività e importo impegnato per l'aiuto, relativi ai 5 beneficiari che nel secondo esercizio finanziario di applicazione dell'aiuto stesso, hanno ricevuto l'importo più elevato.

La relazione ultrasemplificata riguarda soltanto gli aiuti di importanza minore o la cui dotazione annuale non superi 5 milioni di ECU e dovrà indicare soltanto le spese per esercizi finanziari e il numero dei beneficiari e dei progetti relativi agli esercizi finanziari n. 1 e n. 2.

La posizione dell'Italia, quale è emersa da un primo esame di questo nuovo sistema, non è del tutto negativa, tuttavia si osserva la difficoltà oggettiva a fornire determinate notizie (per es. il numero dei beneficiari dell'aiuto in alcuni casi può essere solo stimato e non calcolato in valore assoluto), nonché la difficoltà amministrativo-burocratica di attenersi ai tempi previsti dalla Commissione (entro il 1992). Considerando la complessità di elaborazione delle relazioni, non sarà infatti possibile attivarsi completamente prima del 1993.

Alcune perplessità sono emerse anche per ciò che riguarda il sistema delle relazioni integrali, per le quali non è chiaro quali siano i criteri in base ai quali un aiuto debba essere inserito nella categoria soggetta a tale tipo di relazione.

Sembra pertanto che il sistema complessivo, non premi troppo la trasparenza né la equità di trattamento tra gli Stati

TURISMO

A seguito della richiesta avanzata dal Consiglio dei Ministri del Turismo della Comunità la Commissione ha elaborato un "Piano di azione comunitario a favore del turismo".

Con tale programma la Commissione si propone di realizzare un piano di azioni complementari a quelle già attuate, avente come obiettivo il miglioramento globale della qualità e della competitività della offerta turistica comunitaria e l'incentivazione della conoscenza e del soddisfacimento della domanda. Tenendo conto dei risultati dell'Anno europeo del turismo, il piano si articolerà verso il potenziamento dell'approccio orizzontale ed il sostegno ad azioni specifiche a favore del turismo.

Nel corso del semestre, la Presidenza olandese ha proceduto ad ampie consultazioni bilaterali e multilaterali ed ad una riunione informale, in attesa del parere del Parlamento europeo sull'argomento.

Nel semestre di Presidenza portoghese la proposta di decisione del piano di azione dovrebbe essere portato all'ordine del giorno del relativo Consiglio dei Ministri.



POLITICA AMBIENTALE

Gli obiettivi principali della Presidenza filandese sono stati:

1. L'elaborazione di un sistema di tassazione dell'energia, per il raggiungimento della stabilizzazione delle emissioni di CO2 entro il 2000 ai livelli 1990.

L'ecotassa dovrebbe avere comunque un carattere neutrale.

Durante il Consiglio Congiunto, anche se non sono emersi orientamenti specifici in merito, si è affermato che il ricorso a strumenti fiscali per influire sui prezzi dell'energia sarà probabilmente necessario come completamento delle misure comunitarie e nazionali, volte ad assicurare una maggiore efficienza energetica e un minor danno ambientale. Pertanto, ogni Stato membro trasmetterà a Bruxelles entro il prossimo Aprile i programmi nazionali per la stabilizzazione delle emissioni di CO2, ed il Consiglio si è impegnato ad elaborare una strategia comunitaria entro maggio 1992.

2. Approvazione della Direttiva per la protezione degli Habitat naturali

Si è trattato di un negoziato difficile sia per la rilevanza della materia, che per la sua complessità. La direttiva, infatti, riguarda principalmente la tutela di habitat mediterranei (circa l'80% del totale europeo) e gli oneri che esso impone sono altissimi. A tal proposito le delegazioni Sud-europee in evidente contrasto con le delegazioni del Nord, per quanto riguarda i finanziamenti per l'attuazione di tale direttiva (art. 7), chiedevano un intervento comunitario. Francia, Regno Unito e Germania temevano che interventi comunitari avrebbero introdotto un precedente, contrario al principio secondo cui gli stati membri debbono far fronte con mezzi propri agli

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'accordo si è raggiunto grazie alla proposta italiana che, per prima, ha introdotto il principio della gradualità dell'applicazione della direttiva, in funzione della disponibilità di bilancio comunitario e/o nazionale.

Oltre a questi due obiettivi, l'Italia è stata particolarmente interessata a:

- l'approvazione del regolamento LIFE.

Da parte italiana si era favorevoli alla creazione di un vero e proprio fondo per l'Ambiente, dove far convogliare i vari programmi settoriali ambientali per una maggiore razionalizzazione degli interventi. Nel Consiglio di Dicembre 1991, si è giunti all'approvazione del regolamento, che prevede un ammontare di 400 MECU da destinare ad interventi a favore dell'Ambiente per il periodo 1991-1995, con una possibilità di una sua prosecuzione previa decisione presa a maggioranza qualificata dal Consiglio.

Regolamento sulla valutazione dei rischi derivanti da sostanze esistenti. Tale regolamento, che si propone la raccolta delle conoscenze necessarie alla valutazione ed al controllo dei rischi, per l'uomo e per l'ambiente, delle sostanze chimiche esistenti, riprese nell'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Substances) è stato adottato con posizione comune nel Consiglio di Dicembre 1991.

Durante la Presidenza olandese sono stati adottati inoltre, i seguenti atti comunitari:

Consiglio ottobre 1991

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

costiere e delle acque costiere del mare d'Irlanda, del mare del Nord, del mar Baltico e della parte Nord-Est dell'oceano Atlantico;

- direttiva per uniformare le relazioni nazionali circa l'applicazione della normativa ambientale. Con tale direttiva, gli Stati membri dovranno inviare ogni tre anni dei rapporti nazionali alla Commissione, indicanti le modalità di recepimento della normativa Ambientale Comunitaria negli ordinamenti nazionali;
- dichiarazione sul triossido di Titanio, cui gli Stati membri si impegnano a rispettare gli obblighi della Direttiva 89/428/CEE (abrogata dalla Corte di Giustizia perchè priva di base giuridica adeguata), in attesa che la Commissione presenti una nuova proposta di direttiva in materia.

Consiglio dicembre 1991

- Regolamento sulla etichetta ecologica. Quest'atto normativo introduce una procedura comunitaria per l'assegnazione dell'etichetta ecologica ai prodotti che, suddivisi per categorie, hanno un impatto sull'Ambiente comparativamente meno negativo.

Si tratta di un'iniziativa di rilievo sia per le sue implicazioni economiche, sia perchè essa corrisponde ad una nuova filosofia di politica ambientale comunitaria, dal momento che indirizza i consumi anzichè fissare, come è stato fin'ora, norme di qualità o divieti da rispettare.

- Risoluzione sulle acque sotterranee, con cui si è voluto incoraggiare la Commissione a presentare delle proposte normative nel settore delle acque sotterranee.
- Risoluzione sulle zone costiere, per dare un seguito ai risultati

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della recente conferenza dell'Aja sulla protezione delle zone costiere.

Una particolare attenzione merita la posizione assunta dalla CEE per quanto riguarda la Conferenza di Rio su Ambiente e Sviluppo (giugno 1992). Il Consiglio Ambiente di Dicembre, ha infatti approvato un documento contenente "orientamenti per una piattaforma comune". Tali orientamenti possono sintetizzarsi come segue:

- esso fa appello alla cooperazione di tutti i Paesi, nel quadro di "una compartecipazione costruttiva" (partnership), di rapporti di fiducia e di equità e di una "comune ma differenziata responsabilità";
- è riconosciuta la necessità di risorse finanziarie "nuove e addizionali " ai PVS sia nei compiti di salvaguardia dell'ambiente globale che nelle iniziative per lo sviluppo sostenibile all'interno;
- è auspicato l'utilizzo non solo di fondi pubblici d'aiuto (e ribadito l'impegno a raggiungere il livello dello 0,70% del P.N.L.), ma anche i capitali finanziari privati e di metodi "innovativi" (come le conversioni "debito natura", gli strumenti e gli incentivi economici e fiscali, specie nel settore energia, i diritti negoziabili di emissioni ecc.);
- per quanto riguarda il GEF (Global Enviromental Facility) della Banca Mondiale, destinato ad assistere il PVS nei compiti di salvaguardia ambientale globale. La CEE è favorevole alla sua unicità senza spezzettamenti in Fondi separati per ogni Convenzione, ma anche ad una sua revisione che associ i PVS alla gestione;
- per le attività ambientali nazionali na CEE avanza il concetto di "compartecipazione nell'addizionalità" (partnership in

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

additionality), secondo cui l'aiuto da erogare dovrebbe basarsi sul mutuo impegno da parte del concedente e del recipiente in vista di assicurare una effettiva compatibilità di ambiente e sviluppo nei singoli progetti da realizzarsi nel quadro dell'Agenda 21";

- in tema di cooperazione tecnologica la CEE propugna- oltre al movimento puro e semplice di tecnologie - una collaborazione che crei condizioni favorevoli all'utilizzo delle medesime (regime degli investimenti esteri, protezione dei diritti di proprietà intellettuale, creazione di capacità professionali e di assetti istituzionali per lo sviluppo di tecnologie locali e rispondenza, in ogni caso, ai bisogni e sviluppi reali dei paesi assistiti). Accanto al canale commerciale, la CEE propone interventi pubblici con modalità varie, come l'acquisto e la cessione di patenti da inserirsi nei "pacchetti d'aiuto";
- la CEE è favorevole a rafforzare i mezzi di osservanza degli accordi ambientali internazionali e introdurre procedure per prevenire e risolvere le controversie, in analogia con la proposta dell'Esagonale;
- la CEE propugna una chiara e sintetica " Carta della Terra" che riprenda i principi fondamentali della Dichiarazione di Stoccolma del 1972 e aggiunga gli altri scaturiti dall'esperienza di questi anni in materia di integrazione ambiente-sviluppo e di definizione di diritti ed obblighi di stati ed individui in questo campo;
- per il piano d'azione da inquadrarsi nell'Agenda 21" la CEE - attesa di una dettagliata configurazione che dovrebbe scaturire dalla prossima Sessioni preparatoria - auspica un impegno politico ad alto livello sia sui programmi che sulle priorità, sotto l'ovvia condizione di una flessibilità e continua revisione del Piano a fini di verifica.

Presidenza Portoghese: Programma italiano

Da un incontro avutosi lo scorso gennaio a Roma tra il Ministro dell'Ambiente italiano Ruffolo e l'omologo portoghese Borrego sono emersi i seguenti obiettivi comuni da perseguire nel corso dell'attuale presidenza:

1. Raggiungimento di una posizione comune sulla proposta di regolamento per la sorveglianza ed il controllo del trasferimento dei rifiuti all'interno, all'entrata e all'uscita della Comunità, nonché la ratifica della Convenzione di Basilea.

Nel 1993 il trasporto dei rifiuti all'interno della Comunità sarà libero; pertanto, il regolamento che si discuterà riguarderà, soprattutto, il movimento dei rifiuti verso e da paesi non-CEE.

Il regolamento prevede una serie di misure da adottare in rapporto alla pericolosità dei rifiuti per il loro controllo e la loro sorveglianza. Tali controlli prevedono, altresì, una maggiore responsabilizzazione dell'Autorità del paese destinatario, delle quali l'Italia si è fatta promotrice. Punti fondamentali per l'Italia sono:

- mantenimento di determinate garanzie (per es. il divieto di esportazione al di fuori dei paesi OCSE, salvo casi eccezionali; garanzie e finanziarie per il trasporto dei rifiuti e per il loro smaltimento);
- il principio di prossimità, secondo il quale i rifiuti debbono essere smaltiti nel luogo più vicino a quello della loro produzione, tenuto conto della loro pericolosità, del costo e della sicurezza di tale operazione.

Inoltre, si è attenti a che un eccessivo incentivo al riciclaggio dei rifiuti (previsto nella proposta di regolamento) rischi di far eludere gli obblighi della normativa comunitaria in materia.

2. Proposta di direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di tenore di zolfo nel gasolio. In conformità con le disposizioni della direttiva 91/542/CEE concernente l'inquinamento atmosferico provocato da camion, la Commissione propone di armonizzare le disposizioni, riguardanti il tenore di zolfo nel gasolio, introducendo in due fasi i seguenti valori:

- 0,2% a partire dal 1.10.1994

- 0,5% " " " 1.10.1995

L'Italia, insieme ad altri stati è favorevole a tali scadenze, la Presidenza non vuole questo anticipo temporale e vuole escludere dalla direttiva il gasolio per navi.

3. Proposta di direttiva sul "biossido di Titano", in sostituzione della direttiva 89/428/CEE annullata dalla Corte di Giustizia.

Discorso a parte merita la preparazione della Conferenza delle Nazioni Unite (UNCED) che si terrà a Rio, nel giugno p.v.. A tal riguardo si è tenuto ad Estoril dal 21 al 23 febbraio scorso un Consiglio Informale dei Ministri dell'Ambiente, ove la Presidenza ha voluto focalizzare l'attenzione degli stati membri sul problema delle risorse finanziarie ed il trasferimento di tecnologie ai PVS, riaffermando il principio che tale assistenza deve essere concessa sulla base di effettivi bisogni e secondo le priorità indicate dai paesi beneficiari. In questo Consiglio si è proposto di anticipare al 1995 il divieto di uso e produzione delle sostanze, che danneggiano lo strato d'ozono.

Tale decisione verrà presa durante il Consiglio Ambiente di Marzo.

N.B. Non è stato ancora stabilito un programma specifico per il II semestre 1992, in quanto la Presidenza Inglese non ha ancora presentato un programma di dettagliato di azione, si attendendo inoltre, gli esiti della Conferenza di Rio, che certamente influenzerà, con il proprio programma d'azione, la politica ambientale comunitaria..

E' prevedibile che si affronteranno, comunque, i seguenti temi:

- il V Programma d'azione ambientale
- la tassa sulla CO2
- Agenzia Europea
- Direttiva sui rifiuti da imballaggi per i quali la Presidenza inglese ha già mostrato interesse.

ENERGIA

1. L'attività della Comunità Europea nel settore dell'energia si è articolata, nel corso del secondo semestre 1991, nella trattazione da parte dei competenti gruppi della Commissione e del Consiglio di una serie di temi alcuni dei quali sono giunti a maturazione e sono stati portati all'approvazione del Consiglio dei Ministri dell'Energia del 29 ottobre 1991.
2. In particolare nel corso di tale Consiglio dei Ministri è stato approvato il programma SAVE (Special Action Programme for Vigorous Energy Efficiency). Si tratta di un programma quinquennale concernente la promozione dell'efficienza energetica nell'ambito della Comunità con uno stanziamento per gli anni 1991/1992 di 14 MECU.

Tale programma è articolato in tre gruppi omogenei di azioni specifiche e precisamente: azioni normative, azioni finanziarie ed azioni per la promozione di una rete che condizioni i programmi nazionali e comunitari in materia di efficienza energetica.

Tali azioni saranno svolte dalla Commissione con l'assistenza di un Comitato Consultivo di cui fanno parte rappresentanti di questa Amministrazione.

Nel corso del 1991 il programma SAVE ha avuto il suo avvio attraverso la definizione di una proposta di direttiva concernente l'etichettatura degli elettrodomestici che sarà portata all'attenzione dei Ministri dell'Energia nel corso del Consiglio del 21 maggio prossimo, ed attraverso la conclusione di un bando di gara sulla pianificazione ai minimi costi nel settore energetico.

Per il 1992 particolare sviluppo avranno le azioni normative (sono in corso di preparazione numerose direttive da proporre al Consiglio in materia di efficienza energetica). Le azioni di supporto, con un budget complessivo tra i 3 e i 5 milioni di ECU, riguardano particolarmente studi sulle possibilità di diffusione

della cogenerazione, la formazione e l'informazione anche attraverso l'istituzione di una banca europea ed elaborazioni di diagnosi energetiche settoriali.

3. Nel corso del suddetto Consiglio dei Ministri è stata inoltre discussa la proposta relativa alla Carta Europea dell'Energia, che è stata successivamente siglata all'AIA il 17 dicembre scorso oltre che da parte dei paesi membri della Comunità, anche dai paesi dell'Europa Centrale ed Orientale, dalle repubbliche appartenenti alla ex Unione Sovietica, e dal Giappone, U.S.A., Canada ed Australia.

Scopo della Carta Europea dell'Energia è l'estensione del quadro della politica energetica comunitaria ai paesi dell'Europa Centro-Orientale ed alle Repubbliche indipendenti dell'ex U.R.S.S. attraverso:

- a) il miglioramento della sicurezza degli approvvigionamenti mediante la massimizzazione dell'efficacia della produzione, della conversione, del trasporto, della distribuzione e dell'utilizzazione dell'energia;
- b) lo sviluppo del mercato dell'energia mediante l'espansione degli scambi e il coordinamento nel settore energetico;
- c) l'uso razionale dell'energia e la protezione ambientale soprattutto con riferimento a situazioni deteriorate come quelle dell'Europa orientale.

La Carta Europea dell'Energia rappresenta il documento politico cui faranno seguito i protocolli esecutivi che ne rappresentano i documenti tecnico attuativi.

Attualmente è in corso il negoziato concernente l'accordo di base che fissa il sistema vincolante di norme attuative per le collaborazioni da intraprendersi nei settori previsti dalla Carta dell'Energia.

Tale accordo, ove il negoziato si sviluppi positivamente, potrebbe essere firmato a Lisbona nei giorni 29 e 30 giugno 1992, in sede di Conferenza plenaria della Carta Europea

I protocolli settoriali forniranno in seguito l'ulteriore dettaglio attuativo al protocollo di base. Attualmente i protocolli settoriali in fase negoziale sono il protocollo idrocarburi, il protocollo nucleare ed il protocollo sull'efficienza energetica e l'ambiente.

4. La Commissione nel corso del secondo semestre 1991 ha continuato le consultazioni con gli Stati membri circa le proposte di Direttiva sul Mercato Interno del gas naturale e dell'energia elettrica. Tali proposte hanno come fondamento la necessità del completamento del mercato unico, ma non sembrano tenere conto delle specificità di un settore strategico per le economie nazionali quale è l'energia.

A tale riguardo nel corso del citato Consiglio dei Ministri dell'Energia del 29 ottobre 1991 la larga maggioranza delle delegazioni ha sottolineato la necessità di un approccio graduale e progressivo verso le riforme del sistema energetico comunitario che peraltro fino ad oggi ha operato senza disfunzioni. I Ministri hanno mantenuto una posizione di estrema cautela nei confronti di proposte eccessivamente liberistiche come l'accesso dei terzi alle reti di gas e di elettricità che potrebbero avere serie ripercussioni non sulla gestione delle reti ma anche più in generale sulla sicurezza degli approvvigionamenti.

Nonostante tale posizione la Commissione ha di recente formalizzato due proposte di direttive del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell'elettricità e del gas naturale, il cui esame è cominciato presso i competenti gruppi del Consiglio e su cui si esprimeranno i Ministri dell'Energia nella prossima riunione informale del 4 aprile, (vedi anche Mercato Interno).

I principi contenuti nelle due proposte di direttive tendono, oltre che all'introduzione del libero accesso dei terzi alle reti, all'abolizione dei monopoli per la produzione di elettricità,

all'introduzione di un sistema non discriminatorio di autorizzazione alla costruzione delle linee ed alla separazione gestionale e contabile delle funzioni esercitate dalle aziende integrate verticalmente.

A completamento delle 2 proposte suddette la Commissione CEE ha inoltre in corso di definizione una proposta di direttiva sulla liberalizzazione dei mercati del petrolio e del gas che dovrebbe contenere regole comuni per la concessione delle autorizzazioni allo sfruttamento di zone geografiche per l'esplorazione e la produzione di idrocarburi.

Su questi temi sarà centrato particolarmente il lavoro del Consiglio a tutti i livelli per il 1992.

5. Con riguardo alla eliminazione degli ostacoli alla realizzazione del mercato interno, non si è ancora conclusa la procedura promossa dalla Commissione, con una lettera di contestazione dello scorso agosto, nei confronti dell'Italia per l'attribuzione di una posizione di monopolio all'ENEL per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica.

Nella risposta del Governo italiano si è messo in evidenza come nella realtà nazionale la presenza di un operatore unico per l'importazione e l'esportazione di elettricità favorisca e non contrasti l'attuazione del mercato unico europeo. Eventuali iniziative contrarie a tale impostazione potrebbero fortemente incidere sulla sicurezza degli approvvigionamenti, in considerazione della criticità della situazione di forte dipendenza energetica dell'Italia, sulla sicurezza della gestione delle reti di trasporto ad avere effetti sulla sicurezza della fornitura all'utenza e sulla determinazione dei criteri previsionali della domanda indispensabili per la pianificazione energetica di lungo periodo.

6. L'Italia ha partecipato ai lavori comunitari relativi alle intenzioni tra aspetti energetici ed aspetti ambientali le cui

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conclusioni sono state portate all'attenzione del Consiglio congiunto dei Ministri dell'Energia e dell'Ambiente svoltosi il 13 dicembre 1991. Tale consiglio ha avuto come obiettivo la definizione di una strategia comunitaria per limitare le emissioni di CO2 e migliorare l'efficienza energetica (Vedi anche Ambiente). A tale riguardo i Ministri si sono impegnati da un lato a far conoscere alla Commissione i programmi nazionali in materia in modo da poterne valutare l'impatto in relazione all'obiettivo di pervenire ad una stabilizzazione al 2000 delle emissioni di anidride carbonica ai livelli del 1990 e dall'altro a proseguire gli sforzi per migliorare l'efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili anche attraverso il rafforzamento dei programmi comunitari JOULE, THERMIE e SAVE.

I Ministri hanno inoltre invitato la Commissione a presentare proposte ufficiali di misure concrete per la definizione di una strategia comune compresa la proposta di tassazione a livello comunitario una volta analizzato l'impatto sulla politica economica ed energetica.

7. La Commissione CEE, in riferimento agli incentivi previsti della L. 9 gennaio 1991 n. 10 ha contestato nel corso del 1991 all'Italia il mancato rispetto delle limitazioni e dei vincoli attualmente operanti ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Il Governo Italiano nel fare presente che le finalità della legge nazionale sono in linea con gli indirizzi comunitari di politica energetica ed ambientale, ha replicato con successo alle osservazioni della Commissione che vertevano principalmente su tre aspetti: intensità degli aiuti, cumulo degli aiuti e settori sensibili.

Circa il primo aspetto da parte italiana si è evidenziato che la legge prevede contributi nell'ordine in media del 30%; tale limite è superato solo nei settori ove si prevedono piccoli interventi e contributi limitati in valore assoluto (settore fotovoltaico o

agricolo) o nei settori ove si voglia accelerare lo sviluppo di particolari tecnologie energetiche (cogenerazione, cogenerazione accoppiata al teleriscaldamento e progetti dimostrativi).

Circa il cumulo degli aiuti questo sarà applicato solo agli incentivi concessi in virtù della Legge 64/86 da ritenersi residuali rispetto alle contribuzioni previste dalla Legge 10/91, nel tetto massimo del 75% complessivo (acciaio, tessili, cantieri navali).

Circa l'ultimo aspetto relativo ai settori sensibili si è fatto presente che la L. 10/91 non intende incentivare interventi intesi a conseguire incrementi nella capacità produttiva nè intende favorire singoli settori produttivi. Peraltro la forte valenza ambientale assume valore determinante nei confronti in particolare dei settori fortemente energivori come la siderurgia.

Per questo settore come quello automobilistico e delle fibre sintetiche resta fermo l'impegno del rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di incentivi previsti dalla L.10/91.

8. Per quanto concerne la partecipazione al Comitato Consultivo del Programma comunitario di promozione di tecnologie energetiche THERMIE, nel corso del secondo semestre 1991 si è svolto il secondo bando di gara con una dotazione finanziaria complessiva di 90 milioni di ECU di cui circa 12.100.000 pari a circa il 13,5% del budget complessivo disponibile, sono stati destinati al finanziamento di progetti proposti da imprese italiane.

Per il primo semestre 1992 è prevista la conclusione del terzo bando di gara del programma THERMIE con una dotazione finanziaria di circa 110 MECU.

Nel corso dello stesso semestre è inoltre prevista la pubblicazione del quarto bando di gara con incidenza sul bilancio 1993.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

notevole interesse riveste una iniziativa della Commissione concernente la programmazione energetica regionale nella Comunità Europea.

Tale iniziativa nasce dalla necessità manifestatasi nel corso dell'ultimo decennio a livello comunitario di analizzare in particolare la domanda di energia a livello regionale e locale, in modo da prendere decisioni in campo energetico più razionali.

Per i prossimi due anni di esercizio 1992/1993 la Commissione propone la individuazione delle seguenti aree prioritarie: cooperazione tra regioni frontaliere, con particolare favore per quelle meno sviluppate; pianificazione energetica ed ambientale nelle aree urbane; studi di fattibilità per investimenti energetici e studi dell'influenza delle autorità locali e regionali sull'impiego dell'energia.

POLITICA DELLA SANITA'

Sotto la presidenza olandese l'ordine del giorno del Consiglio Sanità é stato arricchito da informazioni su argomenti vari, una comunicazione della Presidenza sull'abuso di droga e in particolare un dibattito di orientamento sul futuro sistema di libera circolazione dei medicinali nella Comunità europea con il proposito di far pervenire al Consiglio "Mercato Interno" , cui spetta la decisione in merito, un rapporto sullo scambio di opinioni avutosi in sede di Consiglio "Sanità". La delegazione italiana ha espresso pieno appoggio al lavoro della Commissione ed ha invitato le altre delegazioni ad abbandonare le proprie riserve sull'argomento. Tale futuro sistema di articola su quattro proposte (1 regolamento e tre direttive); per maggiori particolari vedasi al settore Farmaceutico.

Nell'o.d.g. compaiono anche:

-Una proposta per un codice europeo di lotta contro il doping nelle attività sportive. Tale proposta non veniva presentata dalla Commissione, perche non ritenuta sufficientemente elaborata, nondimeno i Ministri della Sanità davano disposizioni perché venisse adottata quanto prima dal Consiglio per permettere quindi la diffusione del codice in occasione dei giochi olimpici invernali di Albertville. Ciò veniva attuato inviandola al primo COREPER sotto Presidenza portoghese ed approvandola al successivo primo Consisiglio come punto A . La delegazione italiana nel dare il proprio consenso ha espresso perplessità , tanto sui contenuti quanto sulla forma in una dichiarazione unilaterale a Processo Verbale. Infatti il codice, come concetto. discende da una risoluzione voluta ed approvata sotto Presidenza italiana. La delegazione italiana ha voluto lasciare aperta la possibilità dell'eventuale perfezionamento del Codice in vista dei giochi olimpici di Barcellona.

- Un dibattito di orientamento su una proposta modificata di direttiva del Consiglio in materia di pubblicità a favore dei prodotti del tabacco.

Alla fine del dibattito la Presidenza olandese ha potuto affermare che comunque bisognava aspettare il parere (1° lettura) del Parlamento Europeo evitando di offrire alla stampa ed all'opinione pubblica il quadro di un'ennesima spaccatura nella Comunità su un argomento di tale rilevanza. La delegazione olandese infatti, insieme a quella britannica e tedesca, ha sempre garantito la cosiddetta minoranza di blocco ad un provvedimento che in un primo tempo si proponeva una limitazione, anziché un divieto, di tale pubblicità e per di più limitatamente alla stampa ed ai manifesti (il divieto totale nella televisione era già stato approvato in separata sede). In realtà una prima lettura del P.E. c'era già stata sulla primitiva proposta e la Commissione l' aveva modificata nel senso indicato dal P.E.. Nondimeno veniva avviata ex novo la procedura prevista all'art. 149 del Trattato di Roma motivandola con lo svolgimento pur nel senso indicato dal P.E. - del testo. Come previsto, alle tre delegazioni contrarie alla primitiva proposta si é aggiunta quella danese che non ha mai fatto mistero di non gradire un divieto totale, per di più esteso a tutte le forme di comunicazione.

Sul piano più propriamente normativo di rileva :

1) Progetto di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 89/622/CEE concernente l'etichettatura dei prodotti del tabacco (etichettatura bis). A seguito "dell'orientamento comune" approvato nel Consiglio della precedente Presidenza e a seguito dell'assenza di ritocchi da parte della Commissione, dopo la 1° lettura del P.E. , il testo già approvato é stato adottato come posizione comune. La delegazione italiana ha votato contro ritenendo ingiustificato il divieto di soltanto alcuni prodotti del tabacco ad uso orale.

2) Risoluzione mista sulle scelte fondamentali nella politica di sanità. Con questa risoluzione sono state avviate delle riflessioni e si é dato mandato alla Commissione di sviluppare ed individuare elementi che possano coadiuvare gli Stati membri nel focalizzare la propria politica sanitaria in vista anche e soprattutto delle inevitabili ripercussioni del Mercato Unico, al di là delle risultanze del vertice di Maastricht nel capitolo della Sanità Pubblica. Tali riflessioni potrebbero costituire la spinta propulsiva per una revisione del Trattato di Maastricht con conseguente auspicabile rafforzamento del ruolo della Sanità Pubblica nella futura Unione Europea.

3) Risoluzione mista sulla salute e l'ambiente. Risoluzione di portata più ridotta e che ha comunque creato un aggancio tra le problematiche sanitarie e quelle ambientali le quali come tali, con l'Atto Unico, avevano già assunto dignità di politica comunitaria.

4) Risoluzione mista sul trattamento ed il reinserimento dei tossicodipendenti soggetti a provvedimenti penali.

Il Consiglio dei Ministri della Sanità dell'11/11/91 ha approvato tale risoluzione.

L'Italia al riguardo, con la recente legge 162/90 in tema di droga, già prevede una serie di interventi all'avanguardia su questa tematica.

Per quanto attiene al programma dell'attuale Presidenza portoghese, questo appare ancora nebuloso a causa soprattutto della Commssione esecutiva; come lamentato e denunciato con durezza dalla stessa Presidenza, la Commissione non ha ancora fatto pervenire documenti concordati da precedenti Consigli che sarebbero serviti di base ad azioni da discutersi e sviluppare nell'attuale semestre.

In ogni caso il Consiglio Sanità, previsto per il 15 maggio p.v. dovrebbe articolarsi sui seguenti argomenti:

1) Progetto di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 89/622/CEE concernente l'etichettatura dei prodotti del tabacco (etichettatura bis) : se il passaggio dall'orientamento comune alla posizione comune si è verificato in modo automatico , ciò avverrà ancor di più per il passaggio dalla posizione comune all'approvazione finale una volta pervenuta la seconda lettura del P.E., a meno di impreviste reazioni del Parlamento stesso (rigetto della posizione comune). Difficile definire quale sarà la posizione del Governo italiano; a questioni di principio validissime che hanno portato a votare contro il progetto di direttiva - in ciò confortati dalle non infondate rimostre americane sulla direttiva - si dovranno affiancare questioni di opportunità politica.

2) Proposta modificata di direttiva del Consiglio in materia di pubblicità in favore dei prodotti del tabacco. Il più vecchio dossier in discussione al Consiglio Sanità; se ne discute infatti sin dal semestre dell'89.

Il fatto nuovo sarebbe l'accusa alla Commissione, lanciata dalla delegazione spagnola, di "insabbiare" il dossier non presentando la proposta modificata a seguito del parere del P.E. che sarebbe nel frattempo pervenuto. La delegazione italiana non si è pronunciata riservandosi di acquisire quanto prima la (prima) lettura del P.E. . Qualora l'attuale parere del P.E. confermasse quanto già espresso nel precedente parere la delegazione italiana spingerà per l'approvazione rapida della direttiva secondo quelle direttrici da sempre espresse.

Probabilmente rimarrà il nodo politico della "minoranza di blocco" ma almeno i Paesi che l'alimentano dovranno assumersene la responsabilità agli occhi dell'opinione pubblica internazionale e soprattutto di quella interna senza potersi più trincerare dietro l'attesa di un parere. Che c'è già stato come fatto sotto Presidenza olandese.

3) Progetto di conclusioni sulla tossicologia ai fini della protezione della salute. Tali conclusioni tendono a chiudere un capitolo apertosi con la risoluzione 86/C184/01.

La delegazione italiana nutre perplessità sul merito di queste conclusioni; solo ragioni di opportunità politica nei confronti di una Presidenza, quella portoghese, così affine alle aspirazioni italiane, hanno impedito di porsi come l'unica delegazione contraria. Si è comunque ottenuto che i lavori attualmente in corso venissero completati e si ha intenzione di ottenere emendamenti che in qualche modo rilancino in futuro le azioni in materia, alla luce delle riflessioni scaturite dal Trattato di Maastricht.

4) Nutrizione e salute: Si è in attesa dei documenti della Commissione cui si è accennato all'inizio. La Commissione infatti ha finora disatteso quanto statuito dalla risoluzione 90/C329/01 approvata sotto Presidenza italiana, in particolare per quanto riguarda la presentazione di una proposta di decisione relativa alla proclamazione ed alla realizzazione di un anno europeo della nutrizione nel 1994.

Tutte le delegazioni si sono lamentate di ritardo in proposito; in particolare le delegazioni italiana e spagnola hanno invitato la Presidenza a prendere l'iniziativa ed a sviluppare azioni che siano in qualche modo di pungolo alla Commissione.

5) Sangue e derivati: si é in attesa di un documento della Commissione sull'autosufficienza nella Comunità e sull'incentivazione della donazione volontaria e non renumerata al fine di pervenire a una cooperazione sanitaria in materia. La delegazione italiana vigilerà perché vengano rispettati lo spirito ed i contenuti della normativa del proprio paese in materia, in particolare della legge 107/90.

6) Educazione sanitaria: da parte della Presidenza si vorrebbe sviluppare questo punto evitando duplicati con quanto già statuito nell'ambito dei Consigli Istruzione. Di più non é dato sapere perché si é in attesa di documenti della Commissione.

7) Tossicodipendenze : per quanto riguarda il primo semestre del 1992 relativamente ai lavori in tema di droga, i relativi Gruppi (Tossicomania, Osservatorio Europeo, Coordinatori settimana europea prevenzione, CELAD), stanno lavorando sui seguenti argomenti :

- Preparazione di una settimana europea per la prevenzione delle tossicodipendenze, che si terrà in ogni Stato membro dal 16 al 21 novembre 1992, secondo modalità in via di definizione;

- Definizione del regolamento per l'istituzione dell'Osservatorio Europeo sulla droga, che dovrebbe essere approvato al Consiglio Europeo di giugno. Al riguardo le maggiori difficoltà sono dovute alla posizione del Regno Unito e dell'Olanda, che vogliono limitare le competenze dell'Osservatorio ai soli problemi di riduzione della domanda (Epidemiologia, prevenzione, trattamenti), mentre il Piano Europeo di lotta alla droga approvato dal Consiglio Europeo di Roma del 13 - 14 dicembre 1990 prevedeva di estendere le tematiche anche nel campo del traffico illecito.

La posizione italiana é quella di mantenere l'impostazione di quanto approvato al Consiglio Europeo di Roma.

8) Sono previsti inoltre per il Consiglio Sanità del 15 maggio informazioni e dibattiti di orientamento su : lotta contro il cancro, il programma "Europa contro l'AIDS", aiuti medici e sanitari per i Paesi dell'Europa centrale e dell'Est con particolare riferimento al programma PHARE, una proposta di direttiva sui prodotti sanguigni ed in particolare la politica dei medicinali. Da questi dibattiti potrebbe staccarsi per la sua rilevanza - per i motivi già detti nel "consuntivo olandese" - quello relativo alle scelte fondamentali nella politica sanitaria.

Quanto fin qui le intenzioni della Presidenza portoghese. Si nutrono forti dubbi sulla fattibilità di un tale programma. E' il motivo della simpatia e dell'appoggio italiano a una Presidenza che ha dimostrato la volontà di essere generosa nell'ambito sanitario ma che forse poco potrà fare per la non eccessiva collaborazione della Commissione.

Poco si può dire su quali saranno le intenzioni ed i programmi della futura Presidenza britannica di cui é nota la scarsa e cauta propensione allo sviluppo di una politica sanitaria nella Comunità. Solo sull'etichettatura bis ha dimostrato entusiasmo per la presenza di una ripercussione economica positiva oltre che sanitaria. Probabilmente, se non completati sotto Presidenza portoghese - é una semplice supposizione - porterà avanti aspetti relativi all'autosufficienza del sangue, all'AIDS ed alla droga.

L'unico fascicolo che sicuramente residuerebbe dalla Presidenza portoghese e che dovrebbe - moralmente - portare avanti é quello sulla pubblicità dei prodotti del tabacco; a tal proposito la Gran Bretagna é uno dei paesi che attualmente garantiscono la cosiddetta "minoranza di blocco".

SETTORE FARMACEUTICO

Nell'ottobre del 1991, un notevole passo in avanti in direzione dell'obiettivo della piena armonizzazione delle disposizioni nazionali del settore farmaceutico é stato compiuto con l'adozione, da parte del Consiglio Mercato Interno, di una "posizione comune" su 4 proposte di direttiva presentate dalla Commissione nel 1990, concernenti la pubblicità dei medicinali per uso umano, la distribuzione all'ingrosso di tali prodotti, la classificazione in materia di fornitura e l'etichettatura ed il foglietto illustrativo degli stessi.

In dicembre, é stata adottata una posizione comune anche sugli omeopatici per uso umano, l'unico tipo di medicinali al momento esclusi dall'ambito della disciplina contenuta nelle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE.

Ma l'interesse e l'impegno maggiori sono stati rivolti, nel corso del secondo semestre 1991, all'esame del pacchetto di proposte normative (una proposta di regolamento e tre proposte di direttiva) dirette a stabilire le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e alla istituzione di una agenzia europea di valutazione dei medicinali (Mercato Interno).

L'ulteriore discussione su queste importissime proposte dovrà essere orientata a favorire la individuazione di efficaci provvedimenti di valutazione dei medicinali in ambito comunitario, assicurando, al contempo, una adeguata partecipazione delle autorità sanitarie nazionali al processo valutativo.

Con riferimento ai prodotti cosmetici , nel corso del primo semestre 1992 proseguirà, presso i gruppi tecnici del Consiglio, l'esame - iniziato lo scorso anno - della proposta di direttiva recante VI° modifica della direttiva 76/768/CEE.

La delegazione italiana si adopererà per un sollecito espletamento dell'iter relativo a tale proposta di direttiva, la quale recepisce, sul piano della etichettatura dei prodotti, esigenze già da tempo segnalata dal Parlamento e dal Governo del nostro Paese, e intende assicurare, anche sotto un diverso profilo, una più efficace tutela della salute dei consumatori imponendo al responsabile della immissione sul mercato comunitario di un preparato cosmetico, di tenere a disposizione delle autorità competenti documentazioni che consentono di valutare il prodotto sotto il profilo tossicologico.

SETTORE ALIMENTARE

Direttive approvate nel 2° semestre 1991

- 1 - Direttiva 91/492/CEE del 15.7.1991 che stabilisce le norme sanitarie applicabile alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.
- 2 - Direttiva 91/493/CEE del 22.7.1991 che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca.
- 3 - Direttiva del Consiglio CEE del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Per quanto riguarda le direttive sopracitate la delegazione italiana si é sforzata di salvaguardare i criteri igienico-sanitari, previsti dalle normative italiane, che sono piuttosto severi in considerazione del fatto che gli alimenti di che trattasi , in particolare i molluschi bivalvi, rappresentano un potenziale veicolo di infezioni e tossinfezioni alimentari.

Argomenti trattati a livello di Commissione nel 2° semestre 1991

- 1 - Progetto di direttiva della Commissione al Consiglio relativa ai coloranti che possono essere impiegati negli alimenti.
- 2 - Progetto di direttiva della Commissione al Consiglio che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa a prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale.
- 3 - Proposta di regolamento sulla produzione del latte trattato termicamente.
- 4 - Proposta di regolamento sulla produzione di latte crudo per la fabbricazione di prodotti lattiero - caseari.
- 5 - Proposta di direttiva della Commissione sugli alimenti a base di cereali, e gli alimenti per bambini destinati ai lattanti e ai bambini.
- 6 - Proposta di direttiva della Commissione sugli alimenti dietetici destinati al controllo del peso.
- 7 - Progetto di direttiva della Commissione riguardante la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni in materia di residui di antiparassitari negli alimenti.

Le direttive in questione sono di notevole rilevanza nel quadro della tutela del consumatore.

Direttive attualmente all'esame del Consiglio CEE

- Proposta di direttiva del Consiglio sulle sostanze coloranti per uso alimentare.
- Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 88/344/CEE relativa ai solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.
- Proposta di direttiva del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari.
- Proposta di direttiva del Consiglio concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di problemi alimentari.
- Elaborazione raccomandazioni su misure e mezzi da attuare per giungere, anche in mancanza di tutte le modalità di applicazione "Sanità pubblica" e Salute degli animali", ad una applicazione uniforme delle direttive "Controlli".
- Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo di prodotti a base di latte.
- Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di latte alimentare trattato termicamente.

SETTORE VETERINARIO

Durante il secondo semestre del 1991 la presidenza olandese ha portato avanti il lavoro globale ereditato dalla presidenza precedente, volto principalmente alla definizione normativa che permetterà di completare anche per il settore veterinario il processo armonizzativo in vista dell'ormai prossima scadenza per l'attivazione del Mercato Interno.

E' stata posta in questo periodo particolare attenzione ai problemi connessi alla protezione e al benessere degli animali sia negli allevamenti che nei trasporti.

A tale proposito sono state approvate le seguenti direttive :

- 91/628 relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.
- 91/629 relativa alla protezione dei vitelli negli allevamenti intensivi.
- 91/630 relativa alla protezione dei suini negli allevamenti intensivi.

Tali norme riguardano non solo problemi di ordine etico - zoofilo ma anche al miglioramento delle produzioni zootecniche dal punto di vista quali-quantitativo.

Nei confronti delle principali malattie infettive che possono incidere sulla commercializzazione di animali e prodotti nell'ambito del territorio comunitario e sulle importazioni da Paesi terzi , sono state adottate importanti norme, infatti é stata approvata la direttiva che modifica la 80/217 CEE che stabilisce le misure comunitarie di lotta alla peste suina classica.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Questa direttiva disciplina in maniera rigorosa le misure da adottare in caso di insorgenza di focolai della malattia, in considerazione del fatto che gran parte del territorio della comunità é riconosciuto "ufficialmente indenne".

Per l'afta epizootica sono state adottate decisioni applicative della direttiva 90/423 CEE, tra cui la decisione che istituisce una riserva comunitaria di vaccino antiaftoso, ai sensi della quale l'istituto zooprofilattico sperimentale di Brescia é stato riconosciuto "banca" di antigene per la produzione di vaccino. Nel quadro della eliminazione delle differenze nella produzione tra gli alimenti di origine animale destinati agli scambi intracomunitari e quelli destinati al mercato nazionale nell'ultimo periodo del 1991 si é discusso un progetto di direttiva relativa agli scambi di prodotti a base di carne. Tale direttiva é stata poi approvata l'11 febbraio 1992 e si inserisce insieme a quella relativa alle carni fresche, approvata nel semestre precedente, nell'ottica della soppressione dei controlli alle frontiere intracomunitarie e del rafforzamento delle garanzie all'origine.

Infine, sempre nell'ambito della tutela dei consumatori é stata approvata una decisione del Consiglio che designa i laboratori comunitari di riferimento per la ricerca dei residui di talune sostanze negli alimenti di origine animale. Tra questi é stato riconosciuto anche l'Istituto Superiore di Sanità.

Per quanto concerne l'attività ed i programmi futuri della Comunità riguardanti il settore veterinario, sono attualmente in discussione alcuni progetti di direttiva che vanno a colmare il vuoto legislativo per i prodotti non ancora armonizzati, nonché direttive e decisioni riguardanti la salute pubblica. In particolare :

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- proposta di direttiva riguardante le misure per la prevenzione delle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezione e intossicazione alimentare. Le zoonosi sono malattie ed infezioni trasmesse naturalmente tra vertebrati e uomo. Oltre ai rischi sanitari per l'uomo, esse hanno ripercussioni negative sulla economia agricola, a causa delle perdite di produttività e delle restrizione commerciali. Inoltre, politiche diverse in relazione alle zoonosi causano distorsioni nella concorrenza tra produttori agricoli e possono dar luogo a problemi negli scambi intracomunitari.

In questa proposta sono compresi alcuni obblighi fondamentali per gli Stati membri, quali la raccolta di dati relativi alle zoonosi, misure per la individuazione degli agenti zoonotici negli animali e nei prodotti di origine animale, misure speciali contro agenti specifici quali le salmonelle, la designazione di laboratori di riferimento.

- proposta di direttiva che stabilisce norme sanitarie per immettere sul mercato della Comunità animali e prodotti di origine animale non soggetti a normative comunitarie specifiche.

Questa proposta dovrebbe, nella prospettiva della eliminazione dei controlli veterinari alle frontiere tra Stati membri e l'istituzione di controlli uniformi alle frontiere esterne, stabilire le norme sanitarie che devono disciplinare gli scambi e le importazioni da Paesi terzi degli animali e dei prodotti di origine animale che non sono ancora soggetti alla normativa comunitaria. Compito di questa direttiva quindi la regolamentazione sanitaria per scimmie e proscimmie, animali da compagnia, ruminanti e suini selvatici, psittacidi, api e prodotti dell'apicoltura, misure di lotta contro la rabbia.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Come si nota, la proposta contiene un gran varietà di argomenti che, per la loro complessità, stanno provocando vivaci discussioni nelle sedute preparatorie che presumibilmente provocheranno una dilatazione dei tempi di approvazione.

- proposta di direttiva relativa a problemi sanitari in materia di abbattimento di selvaggina in libertà e di commercializzazione delle relative carni.

Anche questa proposta si inquadra nel processo armonizzativo che dovrà necessariamente completarsi in breve tempo, dando precise indicazioni sui requisiti sanitari minimi necessari alla commercializzazione delle carni degli animali delle specie selvatiche uccisi a caccia che dovranno essere comunque sottoposti a varie operazioni atte a garantire la qualità merceologica delle relative carne nonché la assenza di pericolosità per il consumatore.

Sono infine in discussione al Consiglio due proposte di direttive volte a completare la normativa su prodotti non ancora oggetto di armonizzazione, riguardante il latte e i prodotti a base di latte :

- proposta di direttiva riguardante le regole sanitarie per la produzione e commercializzazione di latte crudo, di latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte;

- proposta di direttiva riguardante le regole sanitarie per la produzione e commercializzazione di latte trattato termicamente destinato al consumo diretto.

E' necessario però sottolineare che nel corso di questo semestre dovranno essere attuate le norme per il completamento delle direttive relative all'abolizione dei controlli alle frontiere intracomunitarie (89/662 CEE e 90/425 CEE) e all'istituzione delle frontiere comunitarie con i Paesi terzi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La complessità delle norme d'attuazione delle sopracitate direttive rischiano di farne slittare la data di entrata in vigore al 1.1.1993 e non al 1.7.1992 come previsto.

Lo slittamento della data consentirà molto probabilmente agli stati membri di riorganizzare i propri servizi ed eventualmente alla Commissione stessa di proporre al Consiglio delle norme di carattere generale e per un periodo transitorio che permettano gradualmente il passaggio dal sistema dei controlli effetturali alle frontiere intracomunitarie a maggiori controlli alla produzione atti a verificare le garanzie all'origine con controlli finali effettuati per sondaggio nel luogo di destinazione.

POLITICA SOCIALE

a) Affari Culturali: per il settore della cultura rilevante è stato lo sforzo della Presidenza Olandese per proporre allo studio del Comitato Affari Culturali una proposta di direttiva e regolamento relativa alla libera circolazione dei beni culturali dopo il 1 gennaio 1993.

La cosa non è stata possibile durante detta Presidenza, ma è giunta in maniera compiuta agli inizi di quella Portoghese.

L'iniziativa della delegazione italiana circa il Teatro per una azione comunitaria nel 1993 bicentenario di Goldoni e quadricentenario di Marlowe, è stata accolta, sia pure nella forma non vincolante per ciascuno Stato membro. Si è poi discusso degli Archivi e delle reti culturali europee giungendo all'approvazione delle relative risoluzioni.

In fase interlocutoria restano i programmi della produzione di audiovisivi HDTV, sulla campagna di sensibilizzazione alla lettura, sui premi europei di letteratura e traduzione.

b) Formazione Professionale: con decisione del Consiglio del 22 luglio 1991, è stato adottato il secondo programma PETRA che vede rinforzati i suoi obiettivi, i mezzi e la durata.

PETRA II continua, secondo gli obiettivi fissati dal precedente programma, a garantire ai giovani dai 15 ai 28 anni una formazione professionale iniziale ma insiste soprattutto sull'importanza del conseguimento di qualificazioni riconosciute, quale condizione essenziale per un buon inserimento dei giovani nella vita economica e lavorativa.

In tema di formazione professionale, inoltre, di particolare rilevanza, è stata la presentazione da parte della Commissione delle Comunità Europee, del Memorandum sulla formazione professionale nella comunità europea per gli anni '90.

Con tale documento, che si iscrive nel programma di lavoro relativo alla Carta Sociale dei diritti fondamentali dei lavoratori, si intende avviare un'opera di riflessione sulle problematiche connesse allo insegnamento superiore, alla luce delle nuove sfide che si presentano ai Paesi CEE per gli anni futuri e del ruolo decisivo assunto dal fattore risorse umane nel processo di crescita economica della comunità.

c) Anziani: Il Consiglio con decisione del 26 novembre 1990 aveva approvato delle azioni in favore degli anziani per il periodo 1.1.1991 - 31.12.1993.

Tali azioni, nell'anno 1991 hanno visto una prima fase di attuazione, a livello comunitario, per quanto attiene alla conoscenza del fenomeno dell'invecchiamento e della trasformazione demografica.

Il 17 e 18 settembre 1991, a Bruxelles si è tenuto un Convegno europeo durante il quale è stato presentato il primo rapporto redatto da 12 esperti nominati dalla Commissione per un approfondimento e uno studio delle politiche economiche e sociali nella comunità e sul loro impatto nei confronti della terza età.

Inoltre, la Commissione sta creando un gruppo di collegamento tra le Organizzazioni non governative a

Le ricerche e lo scambio di informazioni, per cui sono previsti dei finanziamenti, riguarderanno un gran numero di temi, fra i quali le cure per le persone anziane nella propria residenza, la solidarietà fra le generazioni, la salute in genere, lo studente anziano, le donne e la pensione, l'invecchiamento e le nuove tecnologie per proporre, in tal modo, con cognizione di causa, iniziative in favore di questa parte di popolazione destinata, con il passare inesorabile del tempo, a diventare sempre più numerosa e portatrice di bisogni di salute e di assistenza.

Nella primavera di quest'anno, in collaborazione con la Presidenza Portoghese, è prevista una conferenza europea sul tema "Le persone anziane in famiglia: un asse di solidarietà intergenerazionale".

d) Libera circolazione dei professionisti: Il semestre di presidenza olandese ha visto concludersi, con un accordo politico, raggiunto dal Consiglio Mercato Interno del 19 dicembre 1991, il progetto di direttiva relativa ad un secondo sistema di riconoscimento dei titoli di formazione professionale e che integra la Direttiva 89/48/CEE.

La proposta di Direttiva viene presentata dalla Commissione al Consiglio nell'agosto 1989 e modificata nell'agosto 1990.

Il testo su cui si è ottenuto il consenso politico è il risultato di due anni di lavoro del Gruppo ad Hoc Consiglieri (Stabilimenti e Servizi).

Le questioni più importanti su cui si sono concentrate le discussioni e su cui hanno pesato gli orientamenti politici sono stati:

- la struttura della proposta di direttiva in livelli.
- la necessità di introdurre gli Allegati C e D e il loro contenuto.
- la definizione della nuova nozione di "professionista"

La delegazione italiana ha sostenuto la struttura in due livelli del testo ma non ha mai mostrato molta simpatia per l'aggiunta di allegati e questo perchè si veniva a ridurre quel carattere di "Sistema generale" proprio della direttiva.

I pareri del Parlamento europeo, del Comitato Economico e Sociale e gli orientamenti del Consiglio Mercato Interno hanno reso necessaria l'introduzione degli allegati. Nell'allegato c, relativo a professioni regolamentate, si sono potute inserire alcune nostre professioni tecniche, sanitaria e marittime che altrimenti si sarebbero trovate collocate ad un livello inferiore.

La Presidenza portoghese si sta occupando della messa a punto linguistica del testo che sarà proposto come punto "A" al prossimo Consiglio Mercato Interno di fine febbraio 92.

Il Parlamento Europeo sarà quindi chiamato a dare ulteriormente il proprio parere prima di vedere adottata definitivamente la Direttiva che entrerà in vigore dopo due anni.

e) Lavoro e Sicurezza sociale: durante il semestre di Presidenza Olandese il Consiglio Affari Sociali CEE ha proseguito l'esame delle proposte di direttive della Commissione finalizzate alla creazione di una dimensione sociale nell'ambito comunitario.

I lavori tuttavia non hanno ottenuto notevoli avanzamenti: alcuni Stati membri, difatti, hanno mostrato molta cautela nell'appoggiare le proposte della Commissione, con l'alibi anche di attendere gli sviluppi della politica sociale quale sarebbe risultata dalla riforma dei Trattati; inoltre non si è ancora raggiunto il consenso su proposte fondamentali per la creazione della dimensione sociale, quali quella sulla riorganizzazione dell'orario di lavoro.

Tale direttiva mira a fornire adeguata regolamentazione ad alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro considerati particolarmente importanti sotto il profilo della salute e della sicurezza dei lavoratori per (riposi giornalieri, settimanali e annuali, regolamentazione di alcuni aspetti del lavoro notturno).

La Presidenza Olandese, per superare le notevoli divergenze esistenti tra le delegazioni, relativamente alla proposta, ha elaborato una prima ipotesi di compromesso che tuttavia non ha trovato il consenso dell'ultimo Consiglio Affari Sociali del dicembre 1991 e sembra peraltro difficile poter arrivare a un compromesso che eviti di snaturare lo spessore della direttiva.

Un compromesso "al ribasso" è stato anche raggiunto per poter adottare la posizione comune del Consiglio sulla proposta di direttiva "Protezione sul lavoro delle donne gestanti, puerpere e in allattamento".

Il livello di protezione garantito è stato infatti ritenuto insoddisfacente dall'Italia che, in sede di Consiglio, si è astenuta, riservando la propria posizione sull'insieme della direttiva.

Va anche sottolineato che proposte di notevole rilevanza per governare sul piano sociale le trasformazioni economiche in atto e destinate ad accrescersi con la realizzazione del Mercato Unico, non compaiono nel programma dei lavori della presidenza, quali quelle sul lavoro atipico; proposte che, alla luce delle dinamiche economiche in corso, rivestono particolare importanza in quanto vanno ad incidere notevolmente su processi in corso, al punto da condizionare la competitività economica di imprese ma anche di intere economie.

In considerazione di tali nuove ristrutturazioni economiche e conseguenti nuove e diverse esigenze, l'elemento positivo invece è l'adozione finale (ottobre 1991) della direttiva "elemento di prova del rapporto di lavoro".

Il ripensamento profondo dell'organizzazione e del tempo di lavoro, con il conseguente sviluppo anche di nuove forme di lavoro e, quindi, con sostanziale ampliamento delle tipologie del rapporto stesso (la cui regolamentazione è spesso mancante o comunque notevolmente differenziata nell'ambito degli Stati membri) richiede che la riorganizzazione avvenga con il massimo della trasparenza nel mercato del lavoro. Ciò affinché il funzionamento del Mercato Unico non venga ostacolato da fenomeni di distorsione della concorrenza e affinché, gli avanzamenti del sistema economico non si realizzino con nuove arretratezze per la tutela dei lavoratori.

Al riguardo tale direttiva ha istituito l'obbligo generale in base al quale il datore di lavoro, al massimo due mesi dopo l'assunzione del lavoratore, deve consegnare al lavoratore subordinato una dichiarazione scritta che contenga l'oggetto essenziale del rapporto di lavoro (nome e indirizzo dell'impresa, qualifica rivestita dal lavoratore, salario e regime di sicurezza dal lavoratore, salario e regime di sicurezza sociale al quale ha diritto, luogo di lavoro e contratto collettivo eventualmente applicabile).

La direttiva non si applica ai lavoratori a tempo parziale il cui orario settimanale di lavoro è inferiore alle otto ore o il cui contratto o rapporto di lavoro abbia una durata complessiva superiore a un mese, non si applica altresì ai lavoratori che abbiano un contratto o un rapporto di lavoro con carattere occasionale e/o particolare, purchè, in questo caso, lo giustificino ragioni obiettive (personale domestico,

La posizione comune al Consiglio è stata anche raggiunta sulle proposte di direttiva "Segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro", "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili", "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi".

Bisognerà pertanto attendere che il Parlamento Europeo fornisca il proprio parere prima che le proposte tornino in seconda lettura al Consiglio per l'adozione finale.

Nel corso del semestre olandese il Consiglio ha avviato la discussione su nuove proposte della Commissione di attuazione della Carta Sociale.

In primo luogo, in vista del Mercato Unico del 1993, con il progredire della trasnazionalizzazione delle economie, l'accelerato processo di concentrazione e di multinazionalizzazione delle imprese ha fatto affrontare in modo nuovo dalla Comunità due problematiche: quella dei licenziamenti collettivi e quella dell'informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori appartenenti ad imprese o gruppi di dimensione comunitaria.

Con la proposta di direttiva relativa alla prima problematica la Commissione ha ritenuto di dover rivedere la direttiva CEE del 1975 sui licenziamenti collettivi per fornire una tutela adeguata anche ai casi nei quali la decisione in merito a questo tipo di licenziamenti venga presa da un centro decisionale e da un'impresa avente la sua sede in un altro Stato membro.

L'impianto della direttiva rimane pertanto lo stesso, con alcune modifiche però che tengono conto di questa nuova realtà. La proposta di revisione stabilisce infatti il principio - chiave che la dovuta informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, di cui alla precedente direttiva, vengano assicu-

comportanti i licenziamenti collettivi siano prese dal datore di lavoro stesso, da un'impresa controllante o dalla amministrazione centrale di un'impresa multisedi.

A maggior garanzia viene anche previsto che qualora un datore di lavoro violi le norme previste dalla direttiva, non potrà addurre a propria giustificazione il fatto che l'impresa che ha adottato la decisione di licenziamento collettivo non lo ha informato in tempo debito.

Per garantire un'adeguata flessibilità e per evitare di imporre eccessivi vincoli legali alle piccole imprese, la proposta prevede che la designazione dei rappresentanti dei lavoratori ai fini di una consultazione per un licenziamento possa attuarsi nelle imprese che di norma impiegano meno di 50 persone.

Con la proposta di direttiva "creazione di comitati aziendali europei", la Commissione tenta di istituire un meccanismo sopranazionale di informazione e di consultazione e prevede che sia l'accordo delle parti (datori di lavoro e lavoratori) a fissare natura, composizione e poteri del Comitato aziendale europeo.

Solo qualora tale accordo, tra la direzione centrale dell'impresa e i rappresentanti dei lavoratori, non venga raggiunto, lo Stato membro deve garantire l'applicazione delle prescrizioni minime contenute nell'Allegato in materia di informazione e consultazione.

Importante è stato altresì aver avviato la discussione sulla proposta di direttiva "trasporto in condizioni di sicurezza dei lavoratori con mobilità ridotta da e verso il luogo di lavoro", che mira a migliorare l'integrazione socio-economica dei disabili e in particolare il loro inserimento professionale nel mondo del lavoro.

Per quel che riguarda, infine, la sicurezza sociale, materia sulla quale si è manifestata la maggiore opposizione degli Stati membri ad una sostanziale armonizzazione, il Consiglio Affari Sociali del dicembre '91 ha, dopo lunghe discussioni, approvato un compromesso globale avente per oggetto talune modifiche del Regolamento CEE 1408/71 (sicurezza sociale dei lavoratori migranti) riguardanti, da una parte, le prestazioni contributive e, dall'altra, la limitazione degli effetti delle clausole anticumulo in sede di liquidazione e calcolo delle pensioni.

BENI CULTURALI

Il 22.7.1992 la Commissione CEE ha presentato al gruppo di esperti governativi appositamente costituito le proposte di regolamento sull'esportazione di beni culturali (verso i Paesi terzi) e di Direttiva sulla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. Il Regolamento impone il rilascio di un'autorizzazione all'esportazione per determinate categorie di beni culturali, definite sulla base di criteri tipologici, cronologici e in molti casi anche economici. La Direttiva prevede che lo Stato membro dal cui territorio un determinato bene culturale sia uscito illecitamente, possa richiederne la restituzione allo Stato membro dove quel bene si trova, purché si tratti di un oggetto facente parte del patrimonio culturale nazionale ai sensi dell'art. 36 CEE e appartenente ad una delle stesse categorie fissate per il regolamento.

In seguito alla presentazione di emendamenti da parte delle delegazioni, la Commissione ha redatto delle nuove proposte. La posizione italiana è stata definita dalla Commissione interministeriale istituita, con decreto dei Ministri degli Esteri e dei Beni Culturali, per la revisione della normativa di tutela in vista del completamento del M.U.E. e per fornire orientamenti al Governo nell'azione da svolgere a tale riguardo nell'ambito comunitario.

Le nostre perplessità riguardano :

- a - la definizione delle categorie, con particolare riferimento all'introduzione delle soglie finanziarie;
- b - l'esistenza, nella proposta di direttiva, di una prescrizione dell'azione di restituzione con un termine relativo a 3 anni e assoluto di 30, non solo per i beni di proprietà privata ma anche per quelli demaniali.

I nuovi progetti della Commissione, che avrebbero dovuto essere presentati entro la fine del 1991 non sono stati resi noti nel semestre di presidenza olandese e pertanto il Consiglio Affari Culturali del 14.11.1991 non ha potuto esaminarli.

Previsioni per 1° semestre 1992

Il 29.1.1992 le proposte modificate di regolamento e direttiva sono state sottoposte al Gruppo ad hoc e il 25.2.1992 la Commissione CEE le ha ufficialmente presentate al Consiglio Mercato Interno.

I cambiamenti introdotti non mutano la sostanza dei due progetti normativi, rispetto ai quali le posizioni dei 12 sono le seguenti : Repubblica Federale, Regno Unito, Paesi Bassi e Danimarca sono disponibili ad accettare il Regolamento mentre nutrono forti perplessità nei confronti della Direttiva. Italia, Francia, Grecia, Irlanda, Spagna e Portogallo insistono invece perché i due provvedimenti siano trattati come un pacchetto unico, opinione condivisa anche dalla Commissione.

Il primo schieramento ha espresso inoltre dubbi sull'adozione dell'art. 100 A come base giuridica per la Direttiva. Analoghe obiezioni sono state sollevate da alcuni parlamentari europei ed è sorto in merito un conflitto di competenza fra la Commissione Affari Giuridici e la Commissione Cultura.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Se dovesse essere richiesto, come pare quasi inevitabile, il parere del Servizio Giuridico, tale parere sarà con ogni probabilità negativo. E se la base giuridica verrà sostituita con l'art. 235 CEE, che prevede l'unanimità, la proposta di Direttiva rischia di naufragare.

Per quanto concerne il regolamento, le posizioni sono meno divergenti ma non è stato ancora affrontato l'esame delle categorie dei beni culturali oggetto della tutela comunitaria, categorie sulle quali è difficile che si raggiunga un accordo in tempi brevi. Italia, Spagna e Grecia sono contrarie alle soglie economiche e comunque le reputano troppo elevate, al contrario Regno Unito, Germania Paesi Bassi e Danimarca le giudicano troppo basse. Nel corso del Consiglio Affari Culturali del 18.5.1992 verranno discussi essenzialmente i problemi della base giuridica e delle categorie. Il 18.6.1992 i provvedimenti passeranno al Consiglio Mercato Interno ma poiché per quanto concerne la Direttiva è pressoché impossibile che per quella data si raggiunga la posizione comune, il Consiglio potrebbe semmai deliberare sul Regolamento ma anche questa eventualità appare difficile. Quanto alla possibilità che vengano accolte le due principali richieste italiane, esistono buone probabilità per l'imprescrittibilità dell'azione di restituzioni concernente i beni culturali demaniali, mentre sull'abolizione delle soglie finanziarie le speranze al momento sembrano scarse.

Previsioni per il 2° semestre 1992

E' quasi certo che entrambe le proposte slitteranno nel semestre britannico, per il quale è già stata annunciata una riunione informale dei Ministri, che si svolgerà a Londra e Birmingham il 7 - 8.9.1992. Il Consiglio Affari Culturali avrà luogo invece a Bruxelles il 12.11.1992.

